

# XVI LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 574
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di mercoledì 15 febbraio 2012	

#### INDICE

$\sim$		4	
	11	nt	•
\ TI		nt	Æ

Elezioni e immunità parlamentari:		
Plenaria	Pag.	5
Commissioni congiunte		
3ª (Affari esteri, emigrazione - Senato) e III (Affari esteri e comunitari - Camera):		
Plenaria	<b>»</b>	8
4ª (Difesa - Senato) e IV (Difesa - Camera):		
Plenaria	<b>»</b>	10
Commissioni riunite		
3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa):		
Plenaria	Pag.	12
Commissioni permanenti		
2ª - Giustizia:		
Plenaria (antimeridiana)	Pag.	75
Plenaria (pomeridiana)	»	80
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
Plenaria (1ª antimeridiana)	<b>»</b>	94
Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)	<i>"</i>	96
Plenaria (2ª antimeridiana)	»	97
Plenaria (pomeridiana)	»	99
Sottocommissione per i pareri (pomeridiana) Plenaria (notturna) (*)	<b>»</b>	101

<sup>(\*)</sup> Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 574<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 febbraio 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale:Grande Sud-SI-PID-Il Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto: Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..

7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
Plenaria	Pag.	103
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Plenaria	<b>»</b>	109
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
Plenaria (pomeridiana)(*)		
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
Plenaria	<b>»</b>	111
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 171)	<b>»</b>	114
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Plenaria	<b>»</b>	115
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)	*	186
Commissione straordinaria		
Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
Plenaria	Pag.	187
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali:		
Plenaria	Pag.	190
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
Plenaria	<b>»</b>	196
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
Plenaria	<b>»</b>	198
Commissioni monocamerali d'inchiesta		
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:		
Plenaria	<b>»</b>	200
		_00
ERRATA CORRIGE	Pag.	211
	-	

<sup>(\*)</sup> Il riassunto dei lavori della Commissione (pomeridiana) 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 574<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 15 febbraio 2012.

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 108ª Seduta

Presidenza del Presidente FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,05.

#### VERIFICA DEI POTERI

#### Regione Lazio

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lazio a seguito del decesso del senatore Mario Gasbarri, la Giunta – su conforme relazione del senatore SARO (*PdL*) – riscontra all'unanimità che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista cui apparteneva il senatore deceduto è la signora Cristina De Luca.

#### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 14) Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia agli arresti domiciliari decisa dal Tribunale del riesame di Bari nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'8 febbraio 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il relatore BALBONI (*PdL*) riferisce su alcuni precedenti concernenti la questione del *ne bis in idem* e propone che la Giunta deliberi la restituzione all'autorità giudiziaria degli atti relativi alla domanda di autorizzazione in esame poiché sugli stessi fatti il Senato ha già deliberato.

Il senatore CASSON (PD) ritiene che la questione debba essere comunque sottoposta alla valutazione dell'Assemblea.

Prendono quindi la parola i senatori LI GOTTI (*IdV*), SARRO (*PdL*), SARO (*PdL*), LEGNINI (*PD*), SANNA (*PD*), MAZZATORTA (*LNP*) e CASSON.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta formulata dal relatore di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

La Giunta approva quindi la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il senatore CASSON ribadisce l'esigenza di incaricare il relatore di formulare una relazione per l'Assemblea.

Il relatore BALBONI ritiene che si debba procedere attraverso la semplice comunicazione della deliberazione della Giunta al Presidente del Senato.

Il senatore SARO chiede che tale ultima proposta del senatore Balboni sia posta in votazione.

Intervengono i senatori LI GOTTI, LEGNINI, SANNA e il Presidente FOLLINI.

Il Presidente pone, infine, in votazione la proposta del relatore di comunicare la deliberazione della Giunta al Presidente del Senato.

La Giunta approva quindi la proposta messa ai voti dal Presidente.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Sandro Bondi, in relazione al procedimento penale n. 19789/11 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta, in data 22 novembre 2011, una lettera del senatore Bondi con la quale si chiede che sia dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, delle opinioni espresse in riferimento ai fatti

oggetto di un procedimento penale pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La richiesta è formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 del 2003 che prevede la possibilità di sottoporre la questione della applicabilità dell'articolo 68 «anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1», vale a dire quelli connessi alla «funzione di parlamentare».

La denuncia nei confronti del senatore Bondi è stata presentata dall'onorevole Bocchino e concerne una intervista rilasciata dal senatore Bondi e pubblicata sul quotidiano «Il Giornale» il 16 dicembre 2010; intervista i cui contenuti sono stati ritenuti diffamatori dal querelante.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore BONDI (*PdL*).

Gli pongono domande i senatori LI GOTTI (*IdV*), IZZO (*PdL*), MAZZATORTA (*LNP*), MALAN (*PdL*), CASSON (*PD*), SANNA (*PD*) e SARO (*PdL*).

Congedato il senatore Bondi, il seguito dell'esame viene rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

#### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria

31<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera STEFANI

Interviene il ministro degli affari esteri Terzi Di Sant'Agata.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari esteri sui recenti sviluppi politici nella regione mediterranea

Il presidente STEFANI introduce brevemente l'audizione.

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Margherita BONIVER (*PdL*), D'ALEMA (*PD*), ALLASIA (*LNP*) e ADORNATO (*UdCpTP*), il senatore LIVI BACCI (*PD*), il deputato Fiamma NI-RENSTEIN (*PdL*), i senatori MARCENARO (*PD*) e MANTICA (*PdL*).

Il ministro TERZI DI SANT'AGATA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente STEFANI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

#### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 15 febbraio 2012

#### Plenaria

7<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato CANTONI

Intervengono il ministro della difesa Di Paola e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Magri.

La seduta inizia alle ore 8,20.

SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE MARIO GASBARRI

In apertura di seduta il presidente CANTONI esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la prematura scomparsa del senatore Mario Gasbarri, improvvisamente deceduto sabato scorso.

Alle parole di cordoglio si associano unanimi le Commissioni congiunte.

Il PRESIDENTE invita quindi ad osservare un minuto di silenzio.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

In assenza di osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità sarà dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Così resta stabilito.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi brevi.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della difesa sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare

Il ministro DI PAOLA svolge il proprio intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente della IV Commissione della Camera dei deputati CIRIELLI (*PdL*), i senatori SCANU (*PD*) e RAMPONI (*PdL*), il deputato GIDONI (*LNP*) e il senatore CAFORIO (*IdV*).

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CANTONI propone infine di rinviare il seguito della procedura informativa ad una successiva seduta.

Le Commissioni congiunte convengono.

La seduta termina alle ore 9,30.

## COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) 4<sup>a</sup> (Difesa)

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria

42<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 15,50.

#### IN SEDE REFERENTE

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio scorso.

Il presidente DINI rende noto che le Commissioni riunite sono state autorizzate a proseguire i propri lavori ancorché siano in corso anche quelli dell'Assemblea, sino all'inizio delle votazioni previste per le ore 17.

Interviene brevemente anche il senatore CANTONI (*PdL*), Presidente della Commissione Difesa, auspicando che si possa giungere alla votazione del mandato ai relatori nel corso della presente seduta pomeridiana.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta).

Ha quindi la parola il senatore AMATO (*PdL*) per l'illustrazione dell'ordine del giorno G/3128/1/3 e 4, auspicando un orientamento favorevole dell'Esecutivo sulla delicata questione di Cipro. L'oratore sottolinea, in particolare, l'opportunità di prestare attenzione alle istanze di entrambe le comunità cipriote (sia di etnia greca che turca).

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda che la prossima presidenza di turno dell'Unione europea, dal 1º luglio, di Cipro costituirà un fattore importante nel richiamare l'attenzione sulla problematica turco-cipriota.

Il relatore per la Commissione affari esteri CABRAS (PD) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno testé illustrato.

Il sottosegretario MAGRI accoglie l'ordine del giorno G/3128/1/3 e 4.

Ha poi la parola il senatore PERDUCA (PD) per l'illustrazione dell'ordine del giorno G/3128/2/3 e 4, rilevando che esso muove da dichiarazioni rilasciate, nel 2009, dal ministro della Difesa pro tempore sull'utilizzo in Afghanistan di tipi di bombe (GBU-39 o similari), che non sembrano porsi in linea con il mandato ricevuto. L'atto di indirizzo mira pertanto a riportare le decisioni sull'utilizzo di simili ordigni nell'alveo parlamentare, ai fini di una maggiore trasparenza.

Il relatore per la Commissione Difesa GAMBA (*PdL*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/3128/2/3 e 4, sottolineando che il sottoporre all'esame del Parlamento ogni valutazione inerente all'utilizzo di questo o quel sistema d'arma (o sua componente), nell'ambito di un'operazione internazionale potrebbe compromettere l'efficienza operativa della missione stessa.

Il relatore CABRAS (PD) ritiene a sua volta che lo strumento parlamentare per una compiuta analisi dell'equipaggiamento bellico delle forze armate italiane non è il provvedimento in esame.

Ai rilievi dei relatori si associa anche il sottosegretario MAGRI, precisando che le regole di ingaggio per le operazioni in Afghanistan prevedono la piena tutela delle popolazioni civili e delle loro abitazioni e che i veivoli AMX impiegati nella regione risultano equipaggiati in linea con i predetti principi (potendo tra l'altro intervenire, al pari dei reparti aerei di altri paesi, solo in caso di pericolo imminente per i soldati sul terreno).

I senatori CAFORIO (*IdV*) e PEDICA (*IdV*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/3128/2/3 e 4.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, viene respinto l'ordine del giorno G/3128/2/3 e 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Il senatore PERDUCA (PD) dà per illustrati gli emendamenti presentati a propria firma riferiti all'articolo 1.

Il senatore PEDICA (*IdV*) prende incidentalmente la parola per richiamare le notizie di stampa di oggi che riferiscono sulle dichiarazioni del Ministro della Difesa riguardo la prospettiva di riforma delle Forze armate italiane. In particolare, il Ministro avrebbe prospettato una sostanziale riduzione del numero del personale impiegato a favore di un miglioramento del livello tecnologico degli armamenti. Reputa tale orientamento preoccupante e chiede al rappresentante del Governo delucidazioni in merito.

Il presidente DINI riferisce di aver partecipato nelle scorse giornate all'Assemblea parlamentare della NATO. In tale sede si è analizzata l'esigenza, rappresentata dalla NATO stessa, di un miglioramento tecnologico dell'equipaggiamento militare degli Stati aderenti.

Replica anche il sottosegretario MAGRI, precisando che, nell'audizione tenutasi questa mattina innanzi alle Commissioni Difesa congiunte dei due rami del Parlamento, il ministro della Difesa ha chiaramente evidenziato che il nuovo modello di difesa non può che orientarsi verso la definizione di uno strumento numericamente ridotto, ma tecnologicamente avanzato, basato su un modello elaborato da approfonditi studi strategici che individuano un'ottimale ripartizione delle risorse assegnando il 50 per cento al personale, il 25 per cento al funzionamento ed il restante 25 per cento agli investimenti. Ciò implica il superamento degli attuali sbilanciamenti, che vedono l'utilizzo del 70 per cento delle risorse per il personale, del 12 per cento per il funzionamento e del 18 per cento per gli investimenti. La complessità del problema, peraltro, è resa ancora più evidente dal fatto che le spese destinate alla Difesa si collocano, attualmente, sotto l'uno per cento del prodotto interno lordo.

Posto che le Forze armate hanno bisogno di importanti investimenti, per rimanere al passo con i principali *partner* internazionali ed anche al fine di ridurre i rischi e le perdite umane, osserva che l'acquisizione del veivolo F-35 non può che essere pienamente rispondente a tal fine, essendo un sistema d'arma altamente sofisticato. Nella scia del programmato riordino dello strumento militare, saranno effettuate riduzioni negli ordinativi. Tutto il processo di ridefinizione sarà, peraltro, in linea con ristrutturazioni similari fatte dalla Gran Bretagna e da altri paesi.

Prende quindi la parola il senatore TORRI (*LNP*), precisando che le proposte emendative a sua firma riferite all'articolo 1 mirano a ridurre gli stanziamenti previsti per le operazioni in Afghanistan ed in Libano, nonché a sopprimere le norme relative alle operazioni in Libia, che contengono a suo avviso molte criticità.

La proposta riferita all'articolo 4 mira invece ad apprestare opportuna tutela agli imprenditori che versano in controversie con l'amministrazione della Difesa per mancati pagamenti, sopprimendo le disposizioni sull'impignorabilità e l'insequestrabilità dei fondi.

L'emendamento all'articolo 5 propone invece l'opportuna abrogazione dei corsi delle Forze armate per i giovani di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 (rivelatisi di scarsa efficacia), mentre la proposta afferente all'articolo 10-bis mira, da ultimo, a valorizzare il ruolo del Parlamento nella dialettica con l'Esecutivo in ordine alle operazioni internazionali.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, il senatore CAFORIO (*IdV*) sottolinea il sostanziale fallimento della missione in Afghanistan (autorizzata dall'articolo 1 del decreto-legge), che imporrebbe – a suo avviso – il ritiro del contingente ivi impiegato. La regione, infatti, dopo dieci anni di operazioni che hanno comportato costi per oltre quattro miliardi di euro, appare sempre più saldamente in mano all'insorgenza talebana, ai cosiddetti «signori della guerra», ed alle organizzazioni dedite al commercio di sostanze stupefacenti.

L'articolo 5 del decreto, inoltre, tratta temi assai eterogenei (che spaziano dagli arsenali ai transiti di ruolo, prendendo in considerazione anche l'acquisizione di sistemi d'arma delegando ad apposito decreto importanti spostamenti di risorse), che non appaiono affatto attinenti alle missioni internazionali e che dovrebbero essere oggetto di provvedimenti separati.

Il senatore PERDUCA (PD) aggiunge la propria firma, con il consenso del presentatore, senatore TORRI (LNP) all'emendamento 5.1.

Richiama altresì l'attenzione dei relatori e del rappresentante del Governo sull'importanza degli emendamenti 5.10 e 5.9.

Relativamente all'emendamento 7.1, fa presente che tale proposta tende ad includere tra i Paesi destinatari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo anche lo Yemen. Ove tale emendamento non dovesse essere accolto, ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno da sottoporre alla valutazione del Governo per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il presidente DINI informa che vi sono emendamenti inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento del Senato in quanto privi di portata modificativa.

Si tratta in particolare dei seguenti emendamenti: 1.27, 1.28, 1.29, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38, 1.43, 1.42, 1.44, 1.48, 1.49, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.58, 1.59, 1.60, 1.63, 1.64, 1.65, 1.68, 1.69, 1.72, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.86, 1.87, 1.90, 1.91, 1.92, 1.94, 1.108, 1.113, 1.117, 1.118, 1.128, 1.130, 1.131, 1.135, 1.136, 1.137, 1.141, 1.142, 1.143, 1.148,

1.147, 1.153, 1.152, 1.164, 1.163, 1.167, 1.168, 1.173, 1.172, 1.177, 2.11, 5.13, 5.32, 9.5, 9.11.

Il relatore GAMBA (*PdL*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 del decreto-legge.

Il relatore CABRAS (*PD*) esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti. Riguardo all'emendamento 7.1 presentato dal senatore Perduca, preannuncia un favorevole orientamento ove fosse tradotto in un ordine del giorno per l'esame da parte dell'Aula.

Nell'uniformarsi al parere contrario dei relatori sul complesso degli emendamenti (con contestuale invito al ritiro dei medesimi indirizzato ai presentatori), il sottosegretario MAGRI, precisa che, nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati le proposte relative ai corsi delle Forze armate per i giovani di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 erano già confluiti in un apposito ordine del giorno (sul quale si era registrata ampia convergenza), che raccomandava un'attenta valutazione del problema, posto che la spesa iniziale interessava, in realtà, problemi logistici delle Forze armate.

Per quanto attiene alla possibilità, prospettata da alcuni emendamenti, di poter formulare, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, un parere vincolante per il Governo, ricorda che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento analoghe proposte erano state valutate criticamente dalla Commissione Affari costituzionali.

Per quanto attiene all'impignorabilità dei fondi della Difesa, osserva che le disposizioni relative mirano a tutelare l'amministrazione in relazione a contenziosi instaurati da singole persone, mentre, con riferimento alla missione in Libia, osserva che i militari impegnati risultano essere soltanto sei.

Il rappresentante del Governo osserva inoltre che, in termini percentuali, la riduzione del contingente italiano in Afghanistan è risultata essere anche più significativa di quella proporzionalmente operata dagli Stati Uniti.

Conclude esprimendo, in linea di principio, una posizione di non contrarietà all'eventuale accoglimento, come raccomandazione, dei contenuti dell'emendamento 7.1, qualora riformulato in ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Il presidente DINI ricorda che nel corso dei lavori dell'Assemblea parlamentare NATO è stata altresì discussa l'opportunità di mantenere in vita la missione internazionale di pace in Kosovo. Trattandosi di uno Stato proclamatosi indipendente vi è il rischio di mantenere un'eccessiva presenza militare in un'entità autonoma.

Il senatore PERDUCA (PD) ritira tutti gli emendamenti presentati, riservandosi la presentazione per l'esame in Assemblea di un ordine del

giorno sulla cooperazione allo sviluppo in Yemen. In relazione a quanto osservato dal Presidente osserva quindi che ormai il Kosovo sarebbe da considerarsi a tutti gli effetti uno Stato indipendente, essendo riconosciuto da più di 80 paesi. L'oratore lamenta, altresì, la ancora insufficiente garanzia riconosciuta ai diritti delle donne in Afghanistan.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PEDICA (*IdV*) dichiara di insistere per la votazione di tutti gli emendamenti a propria firma sui quali la Commissione Bilancio si è espressa in senso contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.25, 1.22, 1.26 e 1.30.

Il presidente DINI pone quindi in votazione la prima parte dell'emendamento 1.16 fino alle parole «con le seguenti».

Le Commissioni riunite non approvano.

Il presidente DINI avverte che è preclusa la restante parte dell'emendamento 1.16 nonché gli emendamenti da 1.15 a 1.1.

Posto ai voti l'emendamento 1.31 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il presidente DINI pone quindi in votazione la prima parte dell'emendamento 1.32 fino alle parole «con le seguenti».

Le Commissioni riunite non approvano.

Il presidente DINI avverte che è preclusa la restante parte dell'emendamento 1.32 nonché gli emendamenti 1.19, 1.18 e 1.17.

Con successive e separate votazioni sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Posti ai voti, sono poi respinti tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10-bis e 11.

Interviene quindi per dichiarazione di voto finale il senatore PEDICA (*IdV*) che rileva in particolare l'incoerenza delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento volte a confermare la prosecuzione della missione in Georgia (non prevista dal testo originario del decreto-legge), e che trascurano, incomprensibilmente, quella in Congo, che rimane, invece, non più autorizzata.

Critica altresì cessioni di mezzi militari alla Libia ed alla repubblica di Gibuti, le disposizioni relative al *procurement* della Difesa (che ap-

paiono assolutamente estranee alla materia trattata dal decreto-legge), il finanziamento della missione Active Endeavour, e l'acquisizione del veivolo F-35.

Preannuncia il voto contrario, a nome del Gruppo di appartenenza, anche il senatore TORRI (*LNP*), invitando i commissari a porre particolare attenzione alla delicata situazione in Siria, la cui evoluzione potrebbe anche incidere sull'impegno internazionale del Paese.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli contestualmente a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Essendo esaurita la trattazione del provvedimento iscritto all'ordine del giorno, il presidente DINI sconvoca la seduta notturna già prevista per la giornata odierna, alle ore 21.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 17.

# ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3128

(al testo del decreto-legge)

#### G/3128/1/3 e 4

Amato, Perduca, Licastro Scardino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3128 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa»;

### premesso che:

il 4 marzo 1964, con la Risoluzione n. 186 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, veniva istituita la missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) che divenne operativa il 27 marzo 1964;

successivamente, il 15 luglio 1974, un tentativo di colpo di Stato da parte della formazione paramilitare EOKA-B, appoggiata dal governo di Atene in nome del mito dell'«Enosis» per l'annessione di Cipro alla Grecia, provocò la ferma reazione del Governo di Ankara che, per proteggere la minoranza turco-cipriota, inviò le proprie truppe nella parte Nord di Cipro;

il Consiglio di Sicurezza dell'ONU chiese alle parti in conflitto un cessate il fuoco, entrato in vigore il 16 agosto 1974, e pose le basi per le negoziazioni tra la Grecia, la Turchia e la Gran Bretagna, le quali, sin dall'indipendenza di Cipro (avvenuta nel 1960) svolgono la funzione di Stati garanti dello *statu quo* tra le due comunità cipriote;

a seguito di tali accadimenti, il Consiglio di Sicurezza estendeva il mandato della Forza di UNFICYP in modo da vigilare sull'applicazione del cessate il fuoco, controllando una *Buffer Zone* estesa per una lunghezza di 180 Km ed una ampiezza variabile da 20 metri a circa 7 Km che, di fatto, separa il Nord ove è insediata la comunità turco-cipriota dal Sud ove risiede in maggioranza la comunità greco-cipriota e divide in due la città di Nicosia;

in ottemperanza a quanto premesso, all'articolo 1, comma 9 del provvedimento in oggetto è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force* in Cipro (UNFICYP);

a partire dal 2002, contestualmente alla richiesta di entrata nell'Unione Europea di Cipro, le due comunità promossero con il Segretario generale dell'ONU Kofi Annan un piano per riannodare i fili del dialogo che prevedeva la creazione di una Repubblica Unita di Cipro, con bandiera nazionale ed inno unificati;

su questa concreta ipotesi di soluzione delle controversie cipriote nel 2004 è stato indetto, senza successo, un referendum in cui la maggioranza (64,90%) dei votanti nella zona turca si è dichiarata favorevole, mentre la maggioranza (75,83%) dei votanti nella zona greca ha votato in modo negativo;

il 1º maggio 2004, Cipro è entrata a far parte dell'UE, anche se in pratica l'*acquis communitaire* si applica, ad oggi, soltanto alla parte del Sud dell'isola, nonostante la stessa Unione avesse comunque previsto concessioni commerciali per stimolare lo sviluppo economico nel Nord;

#### considerato che:

grazie all'impegno fattivo delle due comunità e al ruolo di sostegno e monitoraggio svolto in prima persona dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, dal settembre 2008 si è riaperta un fase negoziale caratterizzata da alcune novità rispetto al passato con la creazione di sei gruppi di lavoro (governance, affari europei, sicurezza e garanti esterni, territorio, proprietà, questioni economiche) e sette commissioni tecniche per la gestione di problemi legati alla vita quotidiana e la promozione di un clima di fiducia tra le due comunità;

dopo ormai quattro anni di lavoro comune, pur registrando progressi nella discussione degli affari europei e dell'economia ed una possibilità di trovare un compromesso nei campi della *governance*, della sicurezza e sul ruolo di garanti che paesi terzi potrebbero svolgere nei confronti di una Cipro riunificata, le richieste delle due delegazioni restano tuttora inconciliabili. Così come appare lontano anche il raggiungimento di un accordo sulla dirimente questione del territorio e della conseguente gestione delle proprietà abbandonate a causa degli scontri interetnici degli anni '60 e '70;

il 7 luglio 2011 il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, pur riconoscendo alcuni progressi finora compiuti nei negoziati, ha incontrato i due leader dell'isola divisa di Cipro sottolineando la scarsa produttività del percorso negoziale rispetto ad alcuni temi fondamentali per il raggiungimento di un accordo finale;

all'indomani di un nuovo propedeutico incontro a Cipro avvenuto il 4 gennaio 2012, il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon ha infine incontrato tra il 22 ed il 24 gennaio 2012 a New York i due leader delle comunità cipriote al fine di negoziare una soluzione

per l'Isola. Raffrontandosi sulle tre principali questioni del «territorio», della «proprietà» e della «cittadinanza» le due parti sono ancora una volta addivenute a modesti progressi negoziali. Una situazione di sostanziale stallo che ha spinto il Segretario generale dell'Onu ad ipotizzare, in caso di necessità, l'avvio di una conferenza multinazionale alla quale prenderanno parte anche gli Stati garante;

#### valutato che:

il costante impegno dell'UE a porre fine all'isolamento economico della comunità turco-cipriota si è tradotto, nel 2011, in uno stanziamento di 26.5 milioni di euro di fondi comunitari destinati a sostenere organizzazioni della società civile, scuole, agricoltori, villaggi, piccole e medie imprese della comunità turco-cipriota al fine di «promuovere la riconciliazione e la costruzione di una fiducia fra le due parti dell'isola»;

tali stanziamenti si inseriscono nel più ampio programma dell'Unione Europea, sviluppato di concerto con le Nazioni Unite «Partnership for the future» che, dal 2003 destina risorse e *know how* per progetti infrastrutturali nelle principali città della parte settentrionale (Nicosia, Famagosta, Kyrenia) riguardanti le acque reflue, l'acqua potabile, le reti fognarie e la ricostruzione; programmi di sovvenzioni a favore delle PMI; studi di fattibilità volti a preparare l'integrazione economica della parte settentrionale di Cipro nell'UE, compresa l'elaborazione di programmi per la futura partecipazione alla politica strutturale dell'UE;

alle citate risorse si devono aggiungere, sempre da parte europea, ulteriori 1.5 milioni di euro già destinati a finanziare il programma di borse di studio UE per l'anno accademico 2011/2012 in favore degli studenti turco-ciprioti;

#### ricordato che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2002 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa» il Governo italiano ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a favorire in sede europea – nel pieno rispetto dell'autonomia del processo negoziale in corso tra le due comunità – ogni iniziativa internazionale, anche economica, volta a facilitare il processo ed il contatto tra le parti per una soluzione concordata;

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2824 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria» il Governo italiano ha

accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a continuare a porre in essere ogni utile azione, sia sul piano delle relazioni bilaterali sia negli appropriati consessi multilaterali ed in particolare in ambito europeo, volta a sostenere il dialogo tra le parti in vista dell'auspicato esito positivo del negoziato di pace, a vantaggio delle popolazioni interessate;

ribadito che l'impegno dell'Italia e dell'Unione Europea per un equo, imparziale e concreto prosieguo del processo negoziale, è ritenuto dagli attori coinvolti un elemento fondamentale per il raggiungimento di un accordo da ratificare con nuovo *referendum* popolare;

## impegna il Governo:

a continuare a porre in essere ogni utile azione, sul piano delle relazioni bilaterali e negli appropriati consessi multilaterali, volta a consentire il dialogo tra la Repubblica di Cipro e la comunità turco-cipriota in vista della conclusione del negoziato di pace, a vantaggio di tutte le popolazioni interessate

a sostenere, in contatto con i partner membri dell'Unione Europea e la Turchia, quale uno dei Paesi garanti (Grecia, Gran Bretagna e Turchia), gli sforzi negoziali della missione di buoni uffici portata avanti dalle Nazioni Unite, garantendo la necessaria attenzione alle istanze di entrambe le comunità cipriote.

#### G/3128/2/3 e 4

Perduca, Poretti, Pedica, Caforio

Il Senato,

premesso che:

nel corso «Informativa urgente del Governo sugli intendimenti in materia di partecipazione delle Forze armate italiane alle missioni internazionali» svoltasi nel corso dell'Assemblea di martedì 28 luglio 2009 il Ministro della difesa pro tempore ebbe modo di affermare «Quindi mi permetto di informare il Parlamento – ma voglio sentire anche la vostra opinione – di essere in procinto di prendere la decisione di autorizzare non l'utilizzo di un armamento bombe, ma il cannoncino in dotazione simile a quello già in uso con gli elicotteri. D'altronde perché noi non abbiamo voluto che si potessero usare le bombe, sia pure solo a sostegno e non come bombardamento preventivo? Perché con le bombe vi è un rischio, minimo mi dicono, ma vi è un rischio di colpire soggetti estranei all'attacco. Si tratta di un rischio minimo ma è un rischio che non vogliamo correre. [...] Mi hanno detto i militari che non è usuale riferire al Parlamento questi dettagli tecnici. lo voglio farlo, non credo ci sia niente di male e non c'è questa difficoltà da parte di un parlamentare di capire, di seguire, di conoscere e di valutare anche questi dettagli tecnici.»; una nota dell'agenzia di stampa ANSA dello scorso 28 gennaio ha diffuso la notizia secondo cui «Le bombe andranno sugli Amx italiani, ma non sui predator. Lo ha precisato il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola oggi a margine della cerimonia per l'insediamento del comando italiano a guida della missione Unifil in Libano. E le regole d'ingaggio, ha detto, restano invariate. Tutti i mezzi che abbiamo verranno utilizzati sulla base di tutte le loro capacità, perché noi abbiamo il dovere oltre che il diritto di difendere i nostri militari, i nostri amici afghani e i nostri alleati – ha detto Di Paola – i *predator* italiani non hanno queste capacità e quindi non le possono usare». «In questa fase fortemente delicata – ha proseguito il ministro – abbiamo il dovere, e questo credo che lo capiscano tutti gli italiani, di proteggere i nostri militari così come è stato protetto il popolo libico. E questo non cambia le regole di ingaggio. Le nostre regole d'ingaggio saranno sempre attente alla sicurezza dei nostri militari e dei nostri amici afghani». «Per altro noto - ha concluso Di Paola - che in Parlamento c'è stato un forte sostegno alla necessità di proteggere i nostri militari, quindi questa decisione è solo una conseguenza logica di questa esigenza". », l'uso di ordigni bellici per l'attacco di truppe di terra ostili snaturerebbe la missione rendendola ancorpiù difficilmente conciliabile con il dettato Costituzionale, elevando concretamente il rischio di vittime dovute agli inevitabili e non prevedibili effetti collaterali,

impegna il Governo:

a rimettere al Parlamento la decisione sull'uso di ordigni bellici a caduta libera o guidata (GBU-39 *Small Diameter Bomb* o similari) da parte dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana impiegati nella missione in corso in Afghanistan.

Art. 1.

1.25 Pedica

Sopprimere l'articolo.

1.22

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Sopprimere i commi 1 e 23.

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 1.

#### 1.30

**P**EDICA

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 120.000.000».

#### 1.16

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: « la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 550.000.000».

#### 1.15

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 560.000.000».

#### 1.14

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 570.000.000».

# 1.13

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 580.000.000».

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 590.000.000».

#### 1.11

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 600.000.000».

#### 1.10

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 610.000.000».

# 1.9

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 620.000.000».

# 1.8

Torri

*All'interno del comma 1 sostituire le parole:* «la spesa di euro 747.649.929», *con le seguenti:* «la spesa di euro 630.000.000».

# **1.7**

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 640.000.000».

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 650.000.000».

#### 1.5

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 660.000.000».

#### 1.4

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 670.000.000».

# 1.3

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 680.000.000».

#### 1.2

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 690.000.000».

# 1.1

Torri

All'interno del comma 1 sostituire le parole: «la spesa di euro 747.649.929», con le seguenti: «la spesa di euro 700.000.000».

**PEDICA** 

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANI-STAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.28

PEDICA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.29

**PEDICA** 

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.24

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contingenti di personale militare impiegato nelle missioni di cui al comma 1 sono ridotti, rispetto a quelli effettivamente impiegati nelle medesime missioni alla data del 31 dicembre 2012:

- a) di almeno il 10 per cento entro il 30 giugno 2012;
- b) di almeno il 10 per cento entro il 31 dicembre 2012».

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 2.

#### 1.32

**P**EDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 157.012.056», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 25.000.000».

#### 1.19

Torri

All'articolo 1, all'interno del comma 2 sostituire le parole: «la spesa di euro 157.012.056», con le seguenti: «la spesa di euro 125.000.000».

#### 1.18

Torri

All'articolo 1, all'interno del comma 2 sostituire le parole: «la spesa di euro 157.012.056», con le seguenti: «la spesa di euro 135.000.000».

# 1.17

Torri

All'articolo 1, all'interno del comma 2 sostituire le parole: «la spesa di euro 157.012.056», con le seguenti: «la spesa di euro 145.000.000».

# 1.33

**PEDICA** 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma

2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.34

**P**EDICA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.35

**P**EDICA

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.36

**PEDICA** 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.37

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 3.

**P**EDICA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:

- a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
  - b) Joint Enterprise».

#### 1.39

**P**EDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.40

**P**EDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.41

**P**EDICA

Sopprimere il comma 4.

1.45

**P**EDICA

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 298.461.», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 50.000.».

**P**EDICA

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.42

**P**EDICA

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «denominata ALTHEA».

1.44

**PEDICA** 

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.46

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 5.

1.47

PEDICA

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 20.967.090», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 3.333.000».

**PEDICA** 

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.49

**P**EDICA

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.50

PEDICA

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.51

**P**EDICA

Sopprimere il comma 6.

# 1.52

**PEDICA** 

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 1.212.168», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 200.000».

## 1.53

**PEDICA** 

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6,

del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.54

**P**EDICA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

, . . . .

#### 1.55

PEDICA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

,

#### 1.56

**P**EDICA

Sopprimere il comma 7.

#### 1.57

PEDICA

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 122.024», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 20.000».

#### 1.58

**PEDICA** 

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

**P**EDICA

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.60

**PEDICA** 

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.61

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 8.

#### 1.62

PEDICA

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 256.320», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 40.000».

#### 1.63

PEDICA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «denominata United Nations African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

**P**EDICA

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.65

**PEDICA** 

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.66

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 9.

#### 1.67

PEDICA

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 266.997», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 45.000».

#### 1.68

**P**EDICA

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

PEDICA

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.70

**P**EDICA

Sopprimere il comma 10.

1.71

**P**EDICA

Al comma 10, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 309.242», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 50.000».

1.72

PEDICA

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.73

PEDICA

Sopprimere il comma 11.

**P**EDICA

Al comma 11, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 49.686.380», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 8.000.000».

1.75

PEDICA

Al comma 11, sopprimere le parole: «denominata Atalanta».

1.76

**P**EDICA

Al comma 11, sopprimere le parole: «e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.77

**P**EDICA

Al comma 11, sopprimere le parole: «denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.78

PEDICA

Al comma 11, sopprimere le parole: «per il contrasto della pirateria».

**PEDICA** 

Al comma 11, sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.80

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 12.

1.81

PEDICA

Al comma 12, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 21.977.519», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 3.500.000».

1.82

**P**EDICA

Al comma 12, sopprimere le parole: «Emirati Arabi Uniti».

1.83

**P**EDICA

Al comma 12, sopprimere le parole: «, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

**PEDICA** 

Al comma 12, sopprimere le parole: «, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.85

**P**EDICA

Al comma 12, sopprimere le parole: «e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

### 1.86

**P**EDICA

Al comma 12, sopprimere le parole: «per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

#### 1.87

PEDICA

Al comma 12, sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

1.88

PEDICA

Sopprimere il comma 13.

PEDICA

Al comma 13, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 2.293.954», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 400.000».

#### 1.90

PEDICA

Al comma 13, sopprimere le parole: «denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

### 1.91

PEDICA

Al comma 13, sopprimere le parole: «, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

#### 1.92

**PEDICA** 

Al comma 13, sopprimere le parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

1	03
•	93

**PEDICA** 

Al comma 13, sopprimere le parole: «, e alle iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

1.94

**P**EDICA

Al comma 13, sopprimere le parole: «nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale».

\_\_\_\_\_

1.95

**P**EDICA

Sopprimere il comma 14.

\_\_\_\_

1.96

**P**EDICA

Al comma 14, sostituire le parole: «31 dicembre 2012, la spesa di euro 139.885.137», con le seguenti: «29 febbraio 2012, la spesa di euro 25.000.000».

1.97

**P**EDICA

Al comma 14, sopprimere le parole: «di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture».

\_\_\_\_\_

1.98

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 15.

1	99

**PEDICA** 

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «compreso il ripristino dei servizi essenziali».

\_\_\_\_\_

# 1.100

**P**EDICA

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato,».

## 1.101

**P**EDICA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto».

\_\_\_\_\_

# 1.102

**PEDICA** 

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «, entro il limite di euro 6.500.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 185.360 nei Balcani.».

## 1.20

Torri

Sopprimere il comma 16.

\_\_\_\_

## 1.103

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 16.

**P**EDICA

Al comma 16 sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le se-guenti: «29 febbraio».

1.105

**P**EDICA

*Al comma 16 sostituire le parole:* «la spesa di euro 9.742.928» con le seguenti: «1.500.000».

1.106

**P**EDICA

Al comma 16 sopprimere le parole: «di assistenza,».

1.107

PEDICA

Al comma 16 sopprimere le parole: «supporto e formazione,».

1.108

PEDICA

Al comma 16 sopprimere le parole: «rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011.».

1.109

PEDICA

Al comma 16 sopprimere l'ultimo periodo.

1	71

Torri

Sopprimere il comma 16-bis.

1.23

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Sopprimere il comma 16-bis.

## 1.110

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 16-ter.

### 1.111

**P**EDICA

Al comma 16-ter, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».

### 1.112

**P**EDICA

Al comma 16-ter, sostituire le parole: «338.947», con le seguenti: «50.000».

## 1.113

**P**EDICA

Al comma 16-ter, sopprimere le parole: «denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.»

1	1	1	1
•			4

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 17.

### 1.115

**P**EDICA

Al comma 17, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le se-guenti: «29 febbraio 2012».

## 1.116

**P**EDICA

Al comma 17, sostituire le parole: «143.259», con le seguenti: «25.000».

## 1.117

**PEDICA** 

Al comma 17, sopprimere le parole: «denominta United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011».

# 1.118

PEDICA

Al comma 17, sopprimere le parole: «, di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni in data 8 luglio 2011.».

1.119

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 18.

1	1	~	n
•		71	

**PEDICA** 

Al comma 18, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «29 febbraio 2012».

1.121

**P**EDICA

Al comma 18, sostituire le parole:  $\ll 430.000$ » con le seguenti:  $\ll 70.000$ ».

1.122

PEDICA

Sopprimere il comma 19.

1.123

**P**EDICA

Al comma 19 sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».

1.124

PEDICA

Al comma 19 sostituire le parole: <6.180.586>, con le seguenti: <1.000.000>.

1.125

**P**EDICA

Sopprimere il comma 20.

**PEDICA** 

Al comma 20 sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».

### 1.127

**PEDICA** 

Al comma 20 sostituire le parole: «1.695.480», con le seguenti: «300.000».

### 1.128

PEDICA

Al comma 20 sopprimere le parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

### 1.129

PEDICA

Al comma 20 sopprimere le parole: «e di euro 62.630 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

### 1.130

PEDICA

Al comma 20 sopprimere le parole: «denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-

legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

\_\_\_\_

### 1.131

**P**EDICA

Al comma 20 sopprimere le parole: «di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

\_\_\_\_

#### 1.132

**P**EDICA

Sopprimere il comma 21.

\_\_\_\_

## 1.133

**P**EDICA

Al comma 21, sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «29 febbraio 2012».

\_\_\_\_\_

### 1.134

PEDICA

Al comma 21, sostituire le parole: «128.190» con le seguenti: (20.000)».

### 1.135

**PEDICA** 

Al comma 21, sopprimere le parole: «denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

**P**EDICA

Al comma 21, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

## 1.137

**P**EDICA

*Al comma 21, sopprimere le parole:* «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.»

### 1.138

**P**EDICA

Sopprimere il comma 22.

## 1.139

**PEDICA** 

Al comma 22 sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le se-guenti: «29 febbraio 2012».

# 1.140

**P**EDICA

Al comma 22 sostituire le parole: <541.803» con le seguenti: <100.000».

# 1.141

**PEDICA** 

Al comma 22 sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 23, del de-

creto-legge	12	luglio	2011,	n.	107,	convertito,	con	modificazioni,	dalla
legge 2 ago	osto	2011,	n. 130	».					

\_\_\_\_

## 1.142

**P**EDICA

Al comma 22 sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM)».

\_\_\_\_\_

## 1.143

**P**EDICA

Al comma 22, sopprimere le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

\_\_\_\_

## 1.144

**P**EDICA

Sopprimere il comma 23.

# 1.145

PEDICA

Al comma 23, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».

### 1.146

**P**EDICA

Al comma 23, sostituire le parole:  $\ll 3.048.367$ », con le seguenti:  $\ll 500.000$ ».

**P**EDICA

Al comma 23, sopprimere le parole da: «denominata International Security Assistance Force (ISAF),», fino alla fine del periodo.

## 1.147

**P**EDICA

Al comma 23, sopprimere le parole: «denominata International Security Assistance Force (ISAF),»

### 1.149

**P**EDICA

Sopprimere il comma 24.

### 1.150

**P**EDICA

Al comma 24, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».

# 1.151

**P**EDICA

Al comma 24, sostituire le parole: «735.454» con le seguenti: «120.000».

#### 1.153

**P**EDICA

Al comma 24, sopprimere le parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4,

comma 25, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130».

# 1.152

**P**EDICA

Al comma 24, sopprimere le parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),».

## 1.154

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 25.

\_\_\_\_\_

## 1.155

**P**EDICA

Al comma 25, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».

### 1.156

PEDICA

Al comma 25, sostituire le parole: «514.244» con le seguenti: «85.000».

\_\_\_\_\_

# 1.157

**P**EDICA

Al comma 25, sopprimere la parola: «Afghanistan,».

**P**EDICA

Al comma 25, sopprimere le parole: «Emirati Arabi Uniti,».

\_\_\_\_\_

## 1.159

**P**EDICA

Al comma 25, sopprimere la parola: «Kosovo,».

## 1.160

**P**EDICA

Sopprimere il comma 26.

## 1.161

**P**EDICA

Al comma 26, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».

1.162

PEDICA

Al comma 26, sostituire le parole: «289.043» con le seguenti: «50.000».

# 1.164

**P**EDICA

Al comma 26, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».

1	-	111	
ı		16.5	

**P**EDICA

Al comma 26, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),».

1.179

**P**EDICA

Sopprimere il comma 27.

1.165

**PEDICA** 

Al comma 27, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».

1.167

**P**EDICA

Al comma 27, sopprimere le seguenti parole: «denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS),».

1.168

PEDICA

Al comma 27, sopprimere le seguenti parole: «di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».

1.169

**P**EDICA

Sopprimere il comma 28.

PEDICA

Al comma 28, sostituire le parole: «31 dicembre», con le seguenti: «29 febbraio».

## 1.171

**P**EDICA

Al comma 28, sostituire le parole:  $\ll 80.440$ », con le seguenti:  $\ll 12.000$ ».

# 1.173

**P**EDICA

Al comma 28, sopprimere le parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».

## 1.172

**PEDICA** 

Al comma 28, sopprimere le parole: «denominata European Union Police Mission (EUPM),».

1.174

PEDICA

Sopprimere il comma 29.

**P**EDICA

Al comma 29, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «29 febbraio».

### 1.175

**PEDICA** 

Al comma 29, sostituire le parole: «10.000.000» con le seguenti: «2.000.000».

### 1.177

**P**EDICA

Al comma 29, sopprimere le parole: « a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

# 1.176

**PEDICA** 

*Al comma 29, sopprimere le parole:* «a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali,».

**P**EDICA

Al comma 29, sopprimere le parole: «in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

Art. 2.

1	4
	.4

**P**EDICA

Sopprimere l'articolo.

\_\_\_\_\_

### 2.5

PEDICA

Sopprimere il comma 1.

\_\_\_\_

### 2.3

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, le parole: "Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato" sono sostituite con le seguenti: "Si applicano l'articolo 18 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"».

\_\_\_\_

# 2.6

**P**EDICA

Sopprimere il comma 2.

**PEDICA** 

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.8

**PEDICA** 

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.9

**P**EDICA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.1

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo la parola: "ISAF" sono aggiunte le seguenti: "ACTIVE EN-DEAVOUR, ATALANTA"».

2.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dopo le parole: ''dei Paesi interessati'' sono aggiunte le seguenti: '', ovvero delle zone di intervento stabilite ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, e fino alla data di uscita dalle stesse''».

2.10 Pedica
Sopprimere il comma 3.
2.11 PEDICA
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
2.12 Pedica
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2.13 PEDICA
Sopprimere il comma 4.
2.14 PEDICA
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613,».
Art. 3.
3.1 PEDICA
Sopprimere l'articolo.

3.2 Pedica
Sopprimere il comma 1.
Art. 4.
4.2 PEDICA
Sopprimere l'articolo.
4.3 PEDICA
Sopprimere il comma 1.
4.6 PEDICA
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «compresa l'Arma de carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza».
4.4 PEDICA
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «compresa l'Arma de carabinieri».
4.5 PEDICA
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e del Corpo della guardia di finanza».

4	
<b>/I</b>	

Torri

Sopprimere i commi 1-bis ed 1-ter.

## 4.7

**P**EDICA

Sopprimere il comma 1-bis.

\_\_\_\_

# 4.8

**P**EDICA

Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «principali e accessorie,».

\_\_\_\_

## 4.11

**PEDICA** 

Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa».

## 4.9

PEDICA

Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «nonché agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa,».

PEDICA

Al comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa».

## 4.12

**P**EDICA

Sopprimere il comma 1-ter.

## 4.13

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 2.

\_\_\_\_\_

### 4.14

PEDICA

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

### 4.15

**P**EDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «entro dieci giorni», con le se-guenti: «entro ventitre giorni».

\_\_\_\_

# Art. 5.

5.2 Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di
Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi
Sopprimere l'articolo.
5.12 Pedica
Sopprimere il comma 1.
5.13
PEDICA
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
<del></del>
5.14
PEDICA
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
<u> </u>
5.15 Pedica
Sopprimere il comma 1-bis.
<del></del>
5.1

TORRI, PERDUCA

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. I corsi di formazione a carattere teorico-pratico di cui all'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-

tito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dall'articolo 29 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, sono soppressi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

**5.16** PEDICA Sopprimere il comma 2. 5.17 **P**EDICA Al comma 2, sopprimere la lettera a). 5.18 **P**EDICA Al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 1). 5.19 **P**EDICA Al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 2). 5.20 **PEDICA** Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**P**EDICA

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.22

**PEDICA** 

Al comma 2, lettera c), sopprimere il comma 1.

5.23

**PEDICA** 

Al comma 2, lettera c), sopprimere il comma 2.

\_\_\_\_\_

5.24

**P**EDICA

Al comma 2, lettera c), sopprimere il comma 3.

#### 5.10

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 847, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell'Arma dei carabinieri, già appartenenti al disciolto ruolo unico, il grado e la relativa anzianità sono rideterminanti, ai soli fini giuridici, in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni ad anzianità stabilite nell'articolo 1238 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, calcolati a partire dalla data di immissione nel servizio permanente effettivo"».

**PEDICA** 

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

5.26

**P**EDICA

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

**5.4** 

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Al comma 2, sopprimere il punto 1) della lettera e).

5.5

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Al comma 2, lettera e), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per quanto previsto dal presente comma è fatto obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

5.3

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Al comma 2, sopprimere il punto 2) della lettera e).

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-*bis*) gli articoli 1803, 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono abrogati.».

## 5.11

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-*bis*) all'articolo 2270 punto 4) le parole: ''regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9 e 10'' *sono sostituite con le seguenti*: ''regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 e legge di conversione 4 aprile 1935, n. 808: articoli 3, 7, 9, 10 e 11''».

5.27

**PEDICA** 

Sopprimere il comma 3.

5.6

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere», aggiungere la se-guente: «vincolante».

5.28

PEDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

**P**EDICA

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

5.30

**PEDICA** 

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

5.31

PEDICA

Sopprimere il comma 4.

5.32

**P**EDICA

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

5.33

PEDICA

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

5.7

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari in merito all'utilizzo e agli intendimenti d'utilizzo dei contributi destinati alle finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1996, n. 421, nonché in relazione agli adempimenti previsti dal comma 3 del presente articolo.».

\_\_\_\_

#### 5.9

PERDUCA, PORETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis) Anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali di cooperazione e sviluppo di cui alla presente legge, e fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero della difesa continua a emanare le prescrizioni tecniche e ad assicurare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni esplosivi residuali bellici svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato, formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro continua ad essere a carico dello Stato».

Art. 6.

6.1

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

Sopprimere	ι	articoto.		

6.2

**P**EDICA

Sopprimere il comma 1.

6.3

PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**P**EDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.5

**P**EDICA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 1.

6.6

**P**EDICA

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2.

**6.7** 

**P**EDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

6.8

PEDICA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 7.

**7.1** 

PERDUCA, BONINO

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Iraq, Libano, Myanmar, Somalia, Sudan, Sud Sudan» e prima della parola: «Libia», aggiungere la parola: «Yemen».

Δ	rt	Q
$\boldsymbol{\Box}$	ı ı.	•

<b>9.1</b> Pedic	A
i	Sopprimere l'articolo.
9.2 Pedic	'A
Å	Sopprimere il comma 2.
9.3 Pedic	'A
Å	Sopprimere il comma 3.
9.4 Pedic	'A
Å	Sopprimere il comma 4.
9.5 Pedic	'A
1	Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
<b>9.6</b> Pedic	Α
1	Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

9.7
PEDICA
Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
<del></del>
9.8 PEDICA
Sopprimere il comma 5.
9.9
PEDICA
Sopprimere il comma 6.
9.10
PEDICA
Sopprimere il comma 7.
0.11
9.11 PEDICA
Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
9.12
PEDICA
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

9.13	
PEDICA	
Sopprimere il comma	8.
9.14 PEDICA Sopprimere il comma	9.
<b>9.15</b> PEDICA	
Sopprimere il comma	10.
	Art. 10.
10.2 Pedica	
Sopprimere il comma	1.

### 10.1

Caforio, Pedica, Belisario, Giambrone, Bugnano, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Li Gotti, Mascitelli, Pardi

All'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati i commi da 5-bis a 5-sexies. I risparmi di spesa derivanti dal presente comma sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 del presente decreto. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione e dell'integrazione, sono definite le modalità di ripartizione delle entrate derivanti dall'applicazione del presente comma».

10.3
Pedica
Sopprimere il comma 2.

## Art. 10-bis.

## 10-bis.1

Torri

Al comma 1, dopo le parole «presente decreto.» inserire le seguenti:

«In funzione del contenuto delle comunicazioni e delle decisioni adottate dai Governi dei Paesi *partner* od alleati dell'Italia, le Commissioni parlamentari competenti esprimono altresì un parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale riduzione dei contingenti schierati sui principali teatri di crisi»

Art. 11.

11.1 PEDICA

Sopprimere l'articolo.

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 15 febbraio 2012

### Plenaria

291<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

## Presidenza del Presidente BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 8,40.

#### IN SEDE REFERENTE

(3075-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) che, dopo aver brevemente riassunto l'*iter* del decreto-legge, osserva come questo sia ormai ridotto a ben poca cosa, recando di fatto unicamente due norme di proroga, quella dei magistrati onorari e quella dei collegi sindacali delle società a responsabilità limitata, nonché la norma di cui all'articolo 14 che, a seguito di una opportuna modifica introdotta dal Senato, ha soppresso l'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il quale si prefigurava un'estensione al processo civile dell'istituto dell'istanza di prelievo, che l'originaria formulazione del decreto-legge intendeva completare.

Ella propone quindi di approvare le modifiche proposte dalla Camera dei deputati.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) ricorda di aver votato in prima lettura contro la conversione del decreto-legge, non condividendo nel merito e soprattutto nel metodo le disposizioni recate dai primi 11 articoli in materia di sovraindebitamento del consumatore.

Nell'osservare che la conclusione della vicenda di questo provvedimento d'urgenza, ridotto ormai a ben poca cosa, testimonia l'inopportunità dell'abuso del ricorso al decreto-legge, ritiene però che le poche disposizioni rimaste in piedi meritino di essere approvate, e pertanto voterà questa volta a favore della conversione.

Il sottosegretario MAZZAMUTO ricorda come questo decreto-legge – a differenza di quello in materia di riduzione della pressione detentiva che, al di là delle legittime diversità di opinioni sul merito è stato determinato da una situazione di obiettiva urgenza che nessuno disconosce – ha dato luogo fin dall'inizio a diverse contestazioni sia in ordine all'effettiva necessità ed urgenza di molte delle disposizioni in esso contenute – tranne cioè quelle di proroga – sia in relazione al fatto che la disciplina in materia di sovraindebitamento recata dai primi 11 articoli si sovrapponeva, e con vigenza immediata, ad un disegno di legge di iniziativa parlamentare in via di approvazione.

Mentre però il Senato della Repubblica, pur criticando l'iniziativa del Governo, ha tentato di trovare una soluzione per raccordare la normativa approvata in via d'urgenza con quella che veniva introdotta con il disegno di legge n. 307, e a completare la disciplina da questo recata con le disposizioni sul sovraindebitamento del consumatore, la Camera dei deputati ha ritenuto che dovesse prevalere l'attenzione a profili di correttezza dei rapporti fra Esecutivo e legislativo e di ordinata successione delle norme nel tempo, e pertanto ha ritenuto di dover proporre la soppressione *sic et sempliciter* dei primi 11 articoli.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della correttezza della ricostruzione offerta dal sottosegretario Mazzamuto, precisa però che anche
il Senato, e questa Commissione in particolare, avevano formulato gli
stessi rilievi che sono stati poi avanzati dalla Camera dei deputati in ordine ai diversi profili di inopportunità che presentava la scelta del Governo di procedere con decreto-legge, ma aveva poi scelto di perseguire
un accordo politico diretto da un lato a salvaguardare l'autonomia dell'iniziativa parlamentare, e dall'altro a raggiungere il risultato migliore sul
piano legislativo.

Dopo un intervento del senatore CASSON (PD) che concorda con le considerazioni del Presidente, il senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB) esprime rammarico per il fatto che, in esito ad una vicenda legislativa nata evidentemente male, la Camera dei deputati abbia deciso di non approvare le disposizioni sul sovraindebitamento del consumatore che avrebbero rappresentato una significativa e positiva novità per il nostro ordinamento.

Egli deplora comunque la tendenza che il Governo ha dimostrato in questi mesi ad abusare del ricorso alla decretazione d'urgenza, si vedano da ultimo gran parte delle norme contenute sul decreto-legge sulle libera-lizzazioni, ed auspica per il futuro un maggiore rigore nella valutazione dei presupposti sia da parte delle Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera dei deputati, sia soprattutto da parte della Presidenza della Repubblica che dovrebbe ritornare ai rigorosi criteri di valutazione dei presupposti costituzionali a cui si era attenuta durante il precedente Governo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) condivide le considerazioni svolte dal Presidente, dal senatore Casson e da ultimo dal senatore Centaro al quale, come vice presidente della Commissione affari costituzionali, fa presente che la 1ª Commissione si è trovata in questi mesi nel più vivo imbarazzo nella valutazione di decreti-legge che recavano talune norme indubbiamente provviste dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza, all'interno però di lunghi articolati per i quali sarebbe stato invece preferibile l'ordinario procedimento legislativo.

Egli rivolge perciò un pressante appello al Governo affinché non solo nelle affermazioni, ma anche nei fatti dimostri una maggiore attenzione per le prerogative del Parlamento, e discuta le sue proposte con le procedure ordinarie nelle Camere dove gode di una così ampia maggioranza.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza in materie disparate e senza che ne ricorra la necessità, determina poi situazioni difficilmente governabili: si pensi alla discussione in corso alla Commissione industria sul decretolegge in materia di liberalizzazioni, rispetto al quale egli continua a ricevere accorati appelli da parte degli ordini forensi di tutta Italia affinché venga soppresso l'articolo 2, o almeno venga modificato, e soprattutto affinché il Gruppo del Partito Democratico ritiri una serie di emendamenti, presentati forse senza una sufficiente riflessione, che, mentre si propongono opportunamente di ridurre la gigantesca competenza territoriale dei 12 cosiddetti «tribunali dell'impresa», istituiti da tale disposizione, aumentandone il numero e collocandoli presso tutte le Corte d'appello, al tempo stesso, anziché circoscriverne e ridurne opportunamente le competenze, propongono di allargarle fino a ricomprendervi il contenzioso fra imprese per mancati pagamenti, cioè la gran parte del contenzioso civile, con l'effetto di una drammatica riduzione della prossimità della giurisdizione ai cittadini.

La senatrice DELLA MONICA (PD) concorda con le osservazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta, osservando in particolare come la questione dell'articolo 2 del decreto-legge sulle liberalizzazioni, testé sollevata dal senatore Benedetti Valentini, rappresenti uno dei casi più macroscopici dei rischi di scardinamento del sistema che derivano da interventi sul sistema della giurisdizione a carattere estemporaneo e settoriale.

In particolare, ella è vivamente preoccupata per il fatto che una riforma che concentra in poche sedi giudiziarie settori rilevanti del contenzioso, e ciò a fini di razionalizzazione e velocizzazione del sistema, non sembra poi apprestare a favore delle sedi individuate alcun tipo di risorsa aggiuntiva per sostenere il maggior carico di lavoro, rischiando così di produrre effetti esattamente opposti a quelli che si propone.

Ella chiede quindi al sottosegretario Mazzamuto di farsi interprete presso il Ministro di una sua pressante richiesta affinché ella intervenga di persona all'odierna seduta della Commissione industria, dove si stanno illustrando gli emendamenti, proprio per chiarire su quali risorse possa contare la riforma proposta.

Il presidente BERSELLI, nell'invitare i colleghi a restare nel tema del decreto-legge in esame, ritiene però di dover concordare con le considerazioni della senatrice Della Monica, e fa presente che il Governo non potrà ritenere di aver risposto alle questioni da lei sollevate se si limiterà ad un generico impegno a trovare le risorse necessarie, e non procederà invece ad una puntuale indicazione di quali siano le risorse effettivamente disponibili.

Il senatore MURA (*LNP*) esprime un certo imbarazzo per il fatto di non poter aggiungere, in quanto rappresentante dell'opposizione, alcuna argomentazione critica a quelle, demolitorie, formulate dai senatori della maggioranza.

Si associa, perciò, all'invito formulato al Governo da tutte le parti, affinché desista dall'approvazione di decreti-legge disomogenei e in gran parte sforniti dei presupposti costituzionali.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi, osserva però che le disposizioni approvate dal Senato della Repubblica in materia di coordinamento fra le norme entrate in vigore con l'approvazione del decreto-legge e quelle recate dalla cosiddetta «legge Centaro», nonché quelle in materia di sovraindebitamento del consumatore, non solo presentavano profili innovativi e apprezzabili, ma sono state frutto di un accurato e complesso lavoro svolto dal Senato per trovare insieme al Governo una strada per risolvere la complessa situazione che si era determinata con l'adozione del decreto-legge.

Il Senato, ed in particolare questa Commissione, era pienamente consapevole, come testimonia ampiamente il dibattito, che l'emanazione del decreto-legge, ed in particolare dei primi undici articoli, era stata per più versi inopportuna, ma aveva ritenuto di dover perseguire la soluzione migliore sul piano sostanziale.

Il fatto che poi la Camera dei deputati, ergendosi a custode della purezza delle forme, abbia deciso di annullare d'un colpo il risultato di questa attività appare francamente poco rispettoso di questo ramo del Parlamento.

Egli chiede quindi al presidente della Commissione, di dare un termine per la presentazione degli emendamenti, ed invita i colleghi a ripristinare il testo approvato dal Senato e di trasmetterlo alla Camera dei deputati per una nuova lettura. Egli è consapevole che in questo modo si rischia la decadenza del decreto-legge, tuttavia di fronte alla prospettiva comunque di lasciarne in vita solo quattro articoli, ritiene che questo non sarebbe un gran male, stante la possibilità di salvare le norme di proroga da esso recate inserendole come emendamento in altro provvedimento d'urgenza.

Concordano i senatori SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e MURA (*LNP*).

Il presidente BERSELLI osserva che se vi è stata mancanza di rispetto per il lavoro del Senato da parte della Camera dei deputati, ciò è stato possibile anche per l'acquiescenza del Governo.

Il senatore GALPERTI (*PD*) ritiene che le considerazioni del collega Li Gotti debbano essere oggetto di attenta riflessione.

Premesso che le critiche, pur giustificatissime, al metodo seguito dal Governo non devono far velo al fatto che in passato l'adozione di decretilegge a contenuto disomogeneo e con molte disposizioni prive di effettiva necessità ed urgenza è stata tutt'altro che infrequente, e che non mancano nemmeno precedenti di interventi con decreto-legge in materie sulle quali si era già svolto un avanzato *iter* parlamentare, egli osserva che le disposizioni in materia di sovraindebitamento del creditore apparivano dirette ad apprestare uno strumento giuridico utile ad affrontare un fenomeno – quello di famiglie che, indebitatesi quando ritenevano di poterlo ragionevolmente fare, si sono trovate a far fronte a drammatiche riduzioni di reddito – che con la crisi economica ha assunto dimensioni imponenti. Si può dire anzi che fosse l'unico tra i provvedimenti adottati dal Governo e dal Parlamento che affrontava le conseguenze della crisi non dal punto di vista del sistema finanziario o di quello produttivo, ma da quello dei singoli cittadini.

A suo parere, procrastinare un intervento di questo genere per mere ragioni di forma appare alquanto discutibile.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) esprime perplessità sul rischio che la mancata conversione del decreto-legge travolga norme sia di proroga che di tutela dei diritti.

Il presidente BERSELLI dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice ALBERTI CASELLATI(*PdL*) interviene in sede di replica e riconosce fondatezza delle considerazioni dei colleghi Li Gotti, Serra e Galperti, invita la Commissione a favorire la rapida conversione del decreto-legge.

Ella osserva infatti che, se è forse vero che le disposizioni di proroga recate dagli articoli 15 e 16 possono essere in qualche modo salvate attraverso appositi emendamenti ad altri provvedimenti di urgenza in corso di esame, ciò non vale per l'articolo 14, dove con meritoria decisione il Senato aveva cancellato non solo la disposizione recata dal decreto-legge a tale articolo, ma anche le norme in materia di ricorso per cassazione da esso modificate, che erano state approvate con la finanziaria dello scorso anno nonostante le perplessità di questa Commissione, e che avevano suscitato vivissime critiche negli operatori del diritto.

Il presidente BERSELLI fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente BERSELLI annuncia che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 16, avrà inizio alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

## Plenaria

292<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

## Presidenza del Presidente BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Mazzamuto e Zoppini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

#### IN SEDE REFERENTE

(3075-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI dichiara preliminarmente inammissibili gli emendamenti 13.1, 14.1, 15.1, 16.1 e 17.1, in quanto volti a sopprimere articoli sui quali si sono espressi già in senso conforme entrambi i rami del Parlamento.

Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'emendamento 1.1 con il quale si intende ripristinare parte del contenuto del testo licenziato in prima lettura dal Senato. Più nel dettaglio la proposta reca modifiche alla legge n. 3 del 2012, inserendo in primo luogo fra i soggetti destinatari delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche gli imprenditori agricoli. Rilevanti sono poi le norme concernenti i creditori posteriori e quelle relative alle sanzioni nei casi di comportamenti fraudolenti dei debitori sottoposti alle procedure da sovraindebitamento. Svolge quindi ampie considerazioni critiche sul modus operandi dell'altro ramo del Parlamento, il quale sopprimendo gli articoli da 1 a 11 ha di fatto voluto annullare il risultato di un'ampia attività di mediazione svolto nel corso dell'esame in Senato con il Governo nel tentativo di realizzare un effettivo coordinamento fra le norme entrate in vigore con l'approvazione del decreto-legge e quelle recate dalla legge n. 3 del 2012. Certamente il comportamento della Camera dei deputati è stato improvvidamente ratificato anche dall'Esecutivo il quale, mutando orientamento, si è espresso in senso positivo alla soppressione di quelle stesse norme delle quali, nel corso dell'esame in prima lettura, aveva caldeggiato l'approvazione. L'approvazione del proprio emendamento ed il rinvio alla Camera dei deputati del testo del disegno di legge di conversione, potranno avvenire in tempo utile per assicurare la conversione del provvedimento.

Il senatore MURA (*LNP*) illustra brevemente l'emendamento Tit. 1, rilevando criticamente come il titolo introdotto dall'altro ramo del Parlamento sia quanto mai pretenzioso, se si considera la portata del provvedimento.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) concorda nel merito su entrambe le proposte emendative, tuttavia il rischio che l'approvazione di modifiche ed una successiva lettura parlamentare possano comportare la mancata conversione del decreto-legge, ed in particolare effetti negativi sulla proroga dei magistrati onorari, non può che indurlo a votare in senso contrario ad essi.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) esprime stupore per il «pentimento operoso» del senatore Li Gotti, il quale, in prima lettura, non ritenne di votare le norme di cui agli articoli da 1 a 11 del decreto-legge.

La soppressione degli articoli da 1 a 11 potrà consentire alla Commissione di approfondire, in via di legislazione ordinaria, la questione relativa alle eventuali modifiche da apportare alla legge n. 3 del 2012. Alla

luce di tali considerazioni esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Il sottosegretario MAZZAMUTO si esprime in senso conforme.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1 ritenendo che vi siano tempi congrui anche per un'ulteriore lettura parlamentare. In ogni caso potranno essere sanati, laddove il decreto dovesse decadere, le eventuali situazioni sorte sulla base del decreto-legge non convertito. Replicando alla relatrice Alberti Casellati osserva come non si tratti di un «ravvedimento operoso», com'è dimostrato dal fatto che il Gruppo dell'Italia dei Valori votò anche le modifiche al decreto-legge, poi soppresse dalla Camera dei deputati, avendo posto unicamente questioni circa la successione di leggi nel tempo.

Il presidente BERSELLI interviene sull'emendamento 1.1, ricordando le vicende che portarono, nel corso dell'esame in prima lettura, alla modifica degli articoli da 1 a 11 del decreto-legge e all'approvazione della legge n. 3 del 2012.

Tali scelte furono adottate in modo concertato con il Governo.

Conclude auspicando che il Governo non reintervenga più sulle questioni oggetto degli articoli da 1 a 11 attraverso il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

La senatrice DELLA MONICA (PD) condivide pienamente i rilievi testè svolti. In proposito, nel ripercorrere l'iter d'esame del decreto-legge in prima lettura, ricorda come il testo licenziato dal Senato vi fosse stato un ampio coinvolgimento dell'Esecutivo anche nel corso dell'esame incidentale per il rinvio di alcune disposizioni e proposte emendative in Commissione. Più nel dettaglio ricorda l'intervento dell'Esecutivo volto a risolvere i problemi di diritto intertemporale. La decisione della Camera dei deputati di intervenire sul testo, per quanto non apprezzabile, deve comunque essere letta nel quadro di un sistema incentrato su un bicameralismo perfetto. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1, ritenendo esiziale il rischio della decadenza del decreto-legge, il quale fra le altre, interviene sulla proroga dei magistrati onorari e sull'istituto dell'istanza di prelievo, disposizioni queste di particolare importanza.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, respinge l'emendamento 1.1.

Dopo che è stato respinto anche l'emendamento Tit. 1, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, senza modifiche rispetto al testo

già approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

### SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI 2ª E 3ª RIUNITE

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta delle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite, già convocata domani alle ore 8,30, non avrà più luogo.

### ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 9,30, è anticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,15.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075-B

(al testo del decreto-legge)

#### Art. 1.

# **1.1** Li Gotti

All'articolo premettere il seguente:

- Art. 01. (Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento). 1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 7 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- "2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b) e b-bis), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può accedere alla procedura di cui alla presente sezione»;
- b) all'articolo 10 al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "i requisiti previsti dagli articoli 7" è inserita la seguente: ", 8" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice può concedere al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportate integrazioni al piano e produrre nuovi documenti";
  - c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è richiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il tribunale provvede in composizione monocratica ed il reclamo, anche avverso il provvedimento di rigetto, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento";
- 2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267";

d) dopo l'articolo 14, è inserita la seguente sezione:

#### «Sezione II

## LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- Art. 14-bis. (Liquidazione dei beni). 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi il debitore, che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), anche se imprenditore agricolo, può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.
- 2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.
- 3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario dei beni del debitore, contenente specifiche indicazioni in merito allo stato di possesso di ciascuno di essi, e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
- *a)* l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
- 4. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.
  - 5. Non sono compresi nella liquidazione:
- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
  - b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
- Art. 14-ter. (Conversione della procedura di composizione in quella di liquidazione). 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, con decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quater, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi

- di cui alla sezione I in quella di liquidazione del patrimonio nelle ipotesi di revoca, annullamento o risoluzione dell'accordo omologato, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14.
- 2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 9 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.
- Art. 14-quater. (Decreto di apertura della liquidazione). 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-bis, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.
  - 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
- a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore:
- c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;
- d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.
- 3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.
- Art. 14-quinquies. (Inventario ed elenco dei creditori). 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:
- *a)* che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spedendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione,

una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-sexies;

- b) la data entro cui vanno presentate le domande;
- c) la data entro cui saranno comunicati al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.
- Art. 14-sexies. (Domanda di partecipazione alla liquidazione). 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
  - a) l'indicazione delle generalità del creditore;
- b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
  - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
- *e)* l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
- 2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.
- Art. 14-septies. (Formazione del passivo). 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-sexies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-quinquies, comma 1, lettera a).
- 2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
- 3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
- 4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.
- Art. 14-octies. (Liquidazione) 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.
- 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giu-

- stificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.
- 3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quater, comma 1, e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.
- Art. 14-novies. (Azioni del liquidatore). 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-octies, comma 2. Il liquidatore può altresì promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.
- Art. 14-decies. (Beni e crediti sopravvenuti). 1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-bis non costituiscono oggetto della stessa.
- Art. 14-*undecies*. (*Creditori posteriori*). 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quater, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura»;
- *e)* all'articolo 15 è premessa la seguente partizione: «Sezione III Disposizioni comuni»;
  - f) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:
- «Art. 15. (Organismi di composizione della crisi). 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.
- 2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
- 3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
- 4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni I e II del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.
- 6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
- 7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni I e II del presente capo.
- 8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-*quater*, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
- 9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonchè da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti, in considerazione del valore della procedura, i criteri di determinazione delle indennità applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
- 10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 6, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.
- Art. 16. (Esdebitazione). I. Il debitore è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e non soddisfatti, a condizione che:
- a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 19;
- d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

#### 2. L'esdebitazione è esclusa:

- a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione II è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
- b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

### 3. L'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
- 4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il decreto.
- 5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera *b*). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica»;
  - g) l'articolo 17 è abrogato;
  - h) all'articolo 18:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Accesso a banche dati ai fini della composizione delle crisi da sovraindebitamento)»;
- 2) al comma 1, le parole da: «contenuti» fino a: «pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «strettamente necessari ai fini della composizione della crisi, contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle centrali rischi»;
  - 3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità e i livelli di accesso selettivo ai dati di cui al comma 1 del presente articolo, nonché adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per il trattamento e la conservazione dei dati stessi, ai sensi del comma 2»;

- i) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
- «Art. 19. (Sanzioni). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
- a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
- b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile:
- c) nel corso della procedura di cui alla sezione I del presente capo, effettua pagamenti non previsti nel piano;
- d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
  - e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.
- 2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo 14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
- 3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
- 4. Salvo che al fatto siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni I e II del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro».

Art. 13.

13.1 Mura, Divina

Sopprimere l'articolo.

	Art. 14.
14.1 Mura, Divina Sopprimere l'articolo.	
	Art. 15.
15.1  Mura, Divina  Sopprimere l'articolo.	
_	
	Art. 16.
16.1  Mura, Divina  Sopprimere l'articolo.	
	Art. 17.
17.1	

Mura, Divina

Sopprimere l'articolo.

## Tit.1

Mura, Divina

Sostituire il titolo con il seguente:

«Disposizioni indifferibili e straordinarie per l'efficienza della attività di Governo nel settore della giustizia civile, della magistratura onoraria e della disciplina della società di capitali».

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 15 febbraio 2012

#### Plenaria

644<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

## Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,20.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(3128) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo con presupposti. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le proposte 1.30, 1.16, 1.15, 1.14, 1.13, 1.12, 1.11, 1.10, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.32, 1.19, 1.18, 1.17, 1.47, 1.62, 1.71, 1.74, 1.81, 1.105, 1.112, 1.116, 1.121, 1.124, 1.127, 1.134, 1.140, 1.146, 1.151, 1.156, 1.162, 1.171, 1.175, 2.1, 2.2, 2.14, 5.11, 5.33, 9.7 e 10.2 comportano maggiori oneri.

Fa presente che occorre invece valutare i possibili effetti onerosi dei seguenti emendamenti: 1.104, 2.3, 4.13, 5.10, 5.9, 10.3 e 11.1.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione del Relatore, per quanto riguarda i profili di criticità sollevati sulle suddette proposte emendative, fatta eccezione per gli emendamenti 1.104 e 11.1, riguardo ai quali reputa che non vi siano osservazioni da formulare.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede chiarimenti sulle motivazioni concernenti i profili di onerosità dell'emendamento 4.13.

Il PRESIDENTE fa presente che tale emendamento comporta problemi in termini di cassa.

Alla luce del dibattito svoltosi, e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti:

- che alle spese di vitto e alloggio di cui all'articolo 9, comma 4, si provvederà nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;
- che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, che prevedono deroghe alla limitazione di alcune spese di funzionamento e per autovetture, possono trovare attuazione nell'ambito delle spese autorizzate, ai sensi degli articoli 7 e 8, e che la convalida degli atti indispensabili per dare continuità alle iniziative e ai programmi da realizzare prevista dall'articolo 9, al comma 8, non determina effetti finanziari ulteriori, in quanto si limita a chiarire l'interpretazione e l'ambito di applicazione temporale di norme vigenti;
- che la proroga dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli affari esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 9, comma 10, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono già previsti a legislazione vigente e trovano copertura a valere degli stanziamenti di cui alla legge n. 49 del 1987;
- che il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 reca le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle seguenti proposte: 1.30, 1.16, 1.15, 1.14, 1.13, 1.12, 1.11, 1.10, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.32, 1.19, 1.18, 1.17, 1.47, 1.62, 1.71, 1.74, 1.81, 1.105, 1.112, 1.116, 1.121, 1.124, 1.127, 1.134, 1.140, 1.146, 1.151, 1.156, 1.162, 1.171, 1.175, 2.1, 2.2, 2.14, 5.11, 5.33, 9.7, 10.2, 2.3, 4.13, 5.10, 5.9 e 10.3.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell'odierna seduta antimeridiana è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,50.

## Sottocommissione per i pareri 163<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

## Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,50.

(2750) GRANAIOLA ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º febbraio scorso.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), preso atto dei chiarimenti forniti dal GOVERNO, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che l'erogazione aggiuntiva di cui alla lettere *a*) e *c*) dell'articolo unico non comporti, in ogni caso, il superamento del limite massimo di spesa previsto nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 106 del 2010.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è di nulla osta».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,55.

#### Plenaria

645<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)

## Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 13.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 3124

Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 3124, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento stesso è stato trasmesso dal Presidente del Senato affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Fa presente che, nel testo del maxiemendamento, sono state recepite le indicazioni contenute nella relazione tecnica, al fine di correggere e migliorare alcuni aspetti di redazione delle disposizioni di copertura finanziaria.

Rileva, altresì, che, rispetto alle modifiche approvate dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> in sede referente, sono state espunte dal maxiemendamento le proposte emendative 1.100 e relativi subemendamenti, 7.100, fatta eccezione per la lettera *a*) del comma 1-*bis*, 7.1 e 11.0.1 (testo 2).

Il senatore MORANDO (PD) chiede se nel testo del maxiemendamento sia stata inserita la proroga del termine di pagamento del tributo gravante sui soggetti che si sono avvalsi del cosiddetto «scudo fiscale».

Il PRESIDENTE fa presente che sul punto testé sollevato non sono state inserite norme diverse da quelle approvate dalle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Il sottosegretario POLILLO conferma quanto affermato dal Presidente.

Il PRESIDENTE evidenzia, poi, che la relazione tecnica sull'emendamento 1.1000 rileva criticità nella copertura dell'articolo 11, comma 6-octies, dal momento che tale disposizione proroga al 30 giugno 2014 il termine ultimo per l'approvazione dei progetti definitivi delle concessioni autostradali, sospendendo, fino alla medesima data, anche le prescrizioni dettate dal C.I.P.E. per verificarne gli effetti sul piano economico-finanziario. Secondo la Ragioneria generale dello Stato, tale disposizione è suscettibile di comportare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fermo restando che la formulazione non appare chiara in relazione all'ambito applicativo.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene fondati i rilievi di criticità contenuti nella relazione tecnica.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) rileva che la disposizione in questione è stata studiata per consentire una proroga di sei mesi del termine di presentazione del progetto definitivo dell'autostrada Valdastico Nord, in modo da permettere la realizzazione dell'infrastruttura, in considerazione della necessità di acquisire il concerto degli enti locali interessati.

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia che, a prescindere dalla bontà del merito della norma, sono comunque indubbi i profili di criticità sul piano finanziario.

Peraltro, fa presente come la genericità del disposto normativo sia tale da renderlo applicabile *erga omnes*, e non soltanto all'asse autostradale Valdastico Nord, con effetti potenzialmente onerosi sulla finanza pubblica.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB*) concorda con la valutazione del senatore Morando, sottolineando che la proroga del termine di presentazione del progetto definitivo incide anche sulle prescrizioni dettate dal C.I.P.E. a tutela della finanza pubblica.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) ritiene opportuno che su tale questione si acquisisca tempestivamente la determinazione del Governo.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) interviene, in via incidentale, per esprimere il proprio compiacimento sulla versione finale dell'articolo 29, comma 16-terdecies e seguenti, relativo alle modalità di calcolo del valore dei titoli di Stato presenti nel patrimonio delle società di assicurazione, considerato il fatto che quest'ultima versione recepisce i rilievi critici da lui formulati nel corso della seduta di ieri delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che in questa sede il parere della Commissione non è vincolante, ritiene doveroso sottoporre all'attenzione dell'Assemblea il rilievo critico formulato dalla Ragioneria generale dello Stato circa l'articolo 11, comma 6-octies, fermo restando che poi, sulla base delle conclusioni a cui giungerà la presidenza del Senato, il Governo potrà decidere se mantenere tale disposizione nel maxiemendamento, oppure correggerla o espungerla.

Avverte, poi, che la relazione tecnica invita ad eliminare, dal comma 6-bis dell'articolo 1, la possibilità di deroga al patto di stabilità interno, con riferimento alle assunzioni degli enti locali.

Il senatore MORANDO (PD) ricorda che il citato comma 6-bis attiene all'assunzione dei dipendenti a tempo determinato da parte delle scuole materne comunali.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE si impegna a riferire all'Assemblea sui profili emersi nel corso del dibattito.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

#### Plenaria

646<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

## Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e rinvio dell'esame del testo. Esame e rinvio degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LATRONICO (PdL) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza,

che occorre acquisire la Relazione tecnica sull'emendamento 1.1, anche con riguardo alla congruità della copertura di cui al comma 2-bis. In relazione alla proposta 1.200, che proroga la vigenza di soggetti che avrebbero dovuto essere soppressi o razionalizzati, occorre acquisire elementi che escludano effetti onerosi per il bilancio dello Stato. Riguardo all'emendamento 1.300, occorre valutare la correttezza del meccanismo contabile e l'eventuale onerosità del dispositivo. Occorre valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.10. Occorre valutare i possibili effetti di minor gettito dell'emendamento 1.0.13. Si richiedono chiarimenti volti ad escludere effetti di onerosità connessi sugli emendamenti 1.0.14 e 1.0.15. Occorre poi valutare, in relazione al comma 3, l'emendamento 1.0.100. Risulta necessario verificare la compatibilità degli emendamenti da 2.1 a 2.8 con la normativa europea, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato italiano, con effetti negativi sul bilancio dello Stato; peraltro, occorre valutare, nell'emendamento 2.6, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, per quanto riguarda l'istituzione della commissione tecnica. Occorre verificare che l'emendamento 3.0.3 non comporti minori entrate. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, ai fini della corretta quantificazione dell'onere e della congruità della copertura. L'emendamento 3.0.7 potrebbe comportare maggiori oneri, con particolare riferimento all'ultimo periodo. Chiede, inoltre, conferma dell'assenza di profili di onerosità dell'emendamento 3.0.8. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.9, al fine di poter valutare la portata finanziaria della norma. In merito all'emendamento 3.0.11, chiede conferma che il comma 2 non comporti effetti onerosi sulle finanze pubbliche, rispetto alla normativa vigente. Occorre acquisire conferma dell'assenza di oneri in relazione agli emendamenti 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16 e 3.0.18, che abrogano la norma istitutiva del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini; si fa presente che norma analoga è stata inserita tra le modifiche al decreto «mille-proroghe» e che, sul punto, la relazione tecnica è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. L'emendamento 3.0.39 comporta minori entrate, laddove estende, al comma 3, una serie di agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. In merito all'emendamento 3.0.40, risulta necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Occorre, infine, valutare l'opportunità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.41 e 3.0.42, al fine di valutarne gli effetti finanziari. In relazione all'emendamento 3.0.300, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria, in relazione all'attività di cui al comma 1, mentre, in relazione al comma 2, occorre acquisire conferma dell'esistenza, a legislazione vigente, della figura del segretario generale. Occorre poi valutare gli effetti potenzialmente onerosi della proposta 3.0.600; occorre altresì valutare la proposta 3.0.700. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MORANDO (PD) chiede preliminarmente chiarimenti sulla portata normativa del comma 3 dell'articolo 1, che proroga l'autorizzazione ad aumentare fino all'8 per cento la capacità ricettiva di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale, nelle more del completamento dei medesimi impianti siti nella regione Campania.

Per quanto attiene, poi, al comma 4 dell'articolo 1, preso atto delle risorse allocate presso la quota di spettanza regionale del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013, reputa opportuno indicare, nel parere, che l'utilizzo di tali disponibilità per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra comporta un coefficiente di trasformazione della spesa diverso da quello che risulterebbe nel caso in cui tali risorse fossero utilizzate per programmi di investimento e sviluppo. Inoltre, ai fini della determinazione del prezzo di acquisto del termovalorizzatore, evidenzia la necessità di chiarire l'incidenza su tale corrispettivo del canone di affitto versato fino ad oggi al soggetto costruttore, nonché proprietario, dell'impianto.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a fornire elementi utili a dare risposta ai rilievi testé formulati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta pomeridiana dell'Assemblea, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

# Sottocommissione per i pareri 164<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

## Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 16,30.

(1843) Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere contrario)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), nel ricordare che il disegno di legge era stato approvato dalla Commissione esteri e che, in Assemblea, era stato disposto il rinvio in Commissione, fa altresì presente che, per quanto riguarda il testo, questa Commissione ha già formulato un parere non ostativo. Per quanto riguarda l'unico emendamento presentato, rileva che non vi sono osservazioni da formulare, data la genericità della disposizione.

Il senatore MORANDO (PD) rileva come l'emendamento, pur privo di profili di criticità sul piano finanziario, comporti che il personale locale delle ambasciate italiane all'estero sia assoggettato alla normativa del luogo, ai fini dell'elezione della propria rappresentanza sindacale, venendosi così a realizzare un'obiettiva discriminazione tra i dipendenti di nazionalità italiana delle nostre ambasciate e i dipendenti della nazionalità del paese ospite.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB*) ritiene che, per comprendere la portata dell'emendamento, sarebbe necessario capire se la normativa applicabile per le assunzioni del personale locale sia quella italiana piuttosto che la legislazione del paese di riferimento.

Il PRESIDENTE propone, stante la non immediata intelligibilità dell'emendamento, di formulare un parere di semplice contrarietà.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone, pertanto, di approvare un parere di semplice contrarietà sull'unica proposta emendativa riferita al disegno di legge in esame.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,35.

## $ISTRUZIONE (7^{a})$

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 355<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente POSSA

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Profumo.

La seduta inizia alle ore 8,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la richiesta ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web*-TV, nonché di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per la sede informativa all'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte altresì che di tale procedura sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Replica del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a conclusione del dibattito sulle comunicazioni rese nella seduta dell'11 gennaio 2012, sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro PROFUMO, il quale si sofferma anzitutto sulle considerazioni avanzate in tema di università. Fra queste, cita in primo luogo il diritto allo studio, riconoscendo che l'anno accademico 2011-2012 ha evidenziato difficoltà in numerose regioni. Ciò, da un lato per la riduzione dei fondi statali e, dall'altro, per le minori disponibilità regionali. Occorre tuttavia una soluzione stabile nel tempo, che dia certezze in anticipo agli studenti. Dopo aver riferito che l'apposito schema di decreto legislativo, attuativo della legge n. 240 del 2010, è in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni, anticipa che la quota di investimento del Ministero per il 2012-2013 deve essere aumentata a 170 milioni. Inoltre, occorre un impegno degli studenti che, pur tenendo conto delle diverse esigenze, ammonti a circa 160/170 milioni. Per dare una risposta soddisfacente a tutti gli idonei, per reddito e per merito, è tuttavia necessario anche un impegno delle regioni per ulteriori 50/60 milioni. In tal modo saranno disponibili circa 400 milioni, che consentirebbero di coprire tutte le richieste ammissibili, anche in caso di aumento degli idonei a causa della situazione economica generale.

Passando al dottorato, informa che il relativo schema di decreto è quasi pronto. A suo avviso l'esperienza delle scuole di dottorato è positiva in quanto idonea a conferire una certa uniformità, a sua volta foriera di maggiore trasversalità sulla formazione. Occorre tuttavia porre mente al fatto che, mentre all'inizio degli anni Ottanta vi era rispondenza fra numero di borse e numero di candidati che potevano essere assunti nell'università o nei centri di ricerca, oggi queste condizioni non si verificano più. Lo sbocco dei dottorati negli atenei e negli enti di ricerca copre infatti appena il 15 per cento del numero complessivo. Il restante 85 per cento deve pertanto rivolgersi ad altri settori della società. Il curriculum dei dottorandi deve perciò consentire loro di acquisire professionalità spendibili anche nella Pubblica amministrazione e nelle aziende pubbliche, eventualmente attraverso una formazione differenziata. Non va del resto dimenticato, prosegue, che il sistema industriale italiano ha dimensioni medio piccole ed è quindi inadeguato a svolgere molta ricerca; ha pertanto bisogno di chi sappia dialogare con la ricerca pubblica.

Quanto all'attuazione della «riforma Gelmini», comunica che a fine febbraio saranno stati rivisti dal Ministero tutti i nuovi statuti degli atenei. In proposito, ritiene che la situazione sia discreta, anche se forse si sarebbe potuto fare meglio. Sarebbe stato infatti preferibile – a suo avviso

– un indirizzo di *policy* più attento, una minore ricerca del dettaglio e una maggiore dose di autonomia responsabile. Comunque, il processo è quasi concluso ed occorre pertanto partire da qui per valutare eventuali profili di criticità e di positività.

Circa l'assunzione dei professori associati, rammenta che erano previste due *tranches*, rispettivamente per l'anno accademico 2011-2012 e per l'anno accademico 2012-2013. Le risorse della prima *tranche* sono state assegnate a dicembre. Nel prossimo riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), che egli si augura possa essere approvato entro il 31 marzo, saranno comprese le risorse per il 2012-2013. Sottolinea infatti l'esigenza di regolarizzare la contribuzione statale agli atenei onde consentire loro una adeguata programmazione. Sulle modalità di attribuzione dei fondi per l'assunzione degli associati, ricorda che per il 2011-2012 erano previsti 78 milioni, da destinare solo alle università che non avessero sforato la soglia del 90 per cento del finanziamento ordinario rispetto alle spese per il personale. Per il 2012-2013 sono invece stanziati 90 milioni, da ripartire fra tutti gli atenei, utilizzando il vincolo del 90 per cento solo come parametro.

Il Ministro dà conto altresì del suo impegno per accelerare i nuovi concorsi. Al riguardo comunica che tutte le università hanno deliberato i propri regolamenti interni, sui quali egli esprime un giudizio in linea di massima favorevole. Ricorda inoltre che la valutazione sarà riferita a tre categorie: gli abilitati; gli idonei; i trasferiti, a livello nazionale o dall'estero. Pone altresì in luce che un 20 per cento non dovrà appartenere all'università per favorire una maggiore mobilità culturale.

Quanto alla presunta scarsa attenzione alle scienze umane nel finanziamento alla ricerca, egli richiama l'esigenza di utilizzare il biennio 2012-2013, che precede il settennato di programmazione europea 2014-2020, per aumentare la capacità di competizione dell'Italia rispetto al resto d'Europa. Il nostro Paese si caratterizza infatti per grandi talenti, che tuttavia incontrano difficoltà nel confrontarsi con culture più organizzate della nostra. Nel sottolineare come l'Italia perda 500 milioni all'anno sul VII Programma quadro di ricerca, evidenzia che il nuovo Programma Orizzonte 2020 vedrà un aumento considerevole di risorse a disposizione. Se l'Italia non migliora le proprie capacità di partecipazione, rischia quindi di perdere ben 800 milioni all'anno. Attraverso i PRIN, egli si ripromette pertanto di allenare il Paese a competere in vista di Orizzonte 2020, nei campi previsti da quest'ultimo. In tal modo, l'Italia affinerà le proprie capacità di acquisire fondi europei e potrà dedicare maggiori risorse nazionali ai campi non coperti dalla ricerca europea, come la ricerca di base, ovvero le scienze umanistiche e sociali.

Sul valore legale del titolo di studio, rammenta che il Consiglio dei ministri ha deciso di avviare una consultazione pubblica che rappresenta, a suo avviso, un lodevole meccanismo di democrazia di stampo anglosassone.

Egli afferma indi che le regole di competizione fra atenei devono essere definite *ex ante* e poi conservate. Non ritiene quindi che debbano es-

sere modificate nel 2012, che rappresenta un anno di transizione, mentre occorrerà lavorarci dal 2013, quando saranno disponibili le valutazioni dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Il Ministro dà conto poi del nuovo programma comunitario Erasmus per tutti, che unifica i precedenti programmi in materia, con riferimento al quale precisa la tempistica prevista. Poiché le prime votazioni sono previste per il prossimo autunno, egli invita il Parlamento a fargli pervenire tutte le osservazioni che ritiene opportune, impegnandosi a farne tesoro in vista della discussione comunitaria.

Passando ai temi della ricerca, ritiene di aver già parzialmente risposto alle osservazioni relative ai PRIN. Aggiunge peraltro che la fase di prevalutazione nelle università si è resa necessaria per scremare l'elevato numero di domande rispetto ai limitati fondi a disposizione. In occasione del bando precedente, sono state infatti presentate 5.000 domande a fronte di risorse pari a 100 milioni di euro. Il bando attuale reca una dotazione di 170 milioni, con una previsione di 7-8.000 domande. Considerato che i fondi scadono al termine del 2012, in queste condizioni il Ministero non è in grado di fare una valutazione seria. La preselezione degli atenei si rende pertanto necessaria. Il Ministro è peraltro certo che essa sarà svolta con il massimo rigore, valorizzando i progetti migliori che potranno giungere al finanziamento.

Sul progetto di un Villaggio tecnologico a Genova, sulla collina degli Erzelli, egli reputa che si tratti una grande opportunità che occorre tuttavia governare con prudenza considerato che coinvolge fondi pubblici. Egli ha pertanto posto alla regione Liguria la condizione che il progetto veda l'integrazione dell'università, della ricerca e del mondo imprenditoriale. Solo così è ipotizzabile il finanziamento pubblico. L'università deve peraltro cambiare missione, andando oltre le tradizionali formazione e ricerca, per comprendere anche il trasferimento delle conoscenze, il servizio al territorio, la messa a disposizione di spazi comuni, in un'ottica di anticipazione dell'ingresso nel mondo del lavoro. Occorre altresì che il progetto sia sostenibile e non si traduca in un indebitamento dell'università. Altre condizioni da soddisfare sono un'adeguata viabilità e un forte sostegno alla ricerca, ai fini di stabilire rapporti continuativi fra università e imprese in una logica di partenariato positivo.

Il Ministro si sofferma indi sulle misure da adottare per promuovere una maggiore internazionalizzazione, osservando che la scarsità delle risorse impone di compiere scelte prioritarie a favore di determinati Paesi. Dopo aver riferito che alcuni atenei, come il Politecnico di Milano, si sono impegnati ad offrire quanto prima tutte le lauree magistrali in inglese per attirare un maggior numero di studenti stranieri, illustra nel dettaglio i quattro interventi promossi dal Ministero: il portale unico dell'offerta formativa di tutti gli atenei del Paese, affinché gli utenti abbiano precise informazioni in ordine ai servizi, ai laboratori, alle relazioni internazionali, agli indicatori di prestazione, oltre che all'offerta formativa, delle diverse sedi; il coinvolgimento contestuale delle strutture diplomatiche, del si-

stema dei ricercatori e degli studenti all'estero e delle aziende in un'ottica integrata volta ad attirare talenti che poi mantengano strette relazioni con il nostro Paese; riconoscimento dei *test* di ingresso svolti dall'università di Cambridge (*Cambridge assessment*) quali certificati spendibili in tutti gli atenei; sostegno all'espletamento delle pratiche burocratiche da parte degli studenti stranieri direttamente presso le università.

Sul progetto «Comunità intelligenti», riferisce che il primo bando riguarderà le Regioni di convergenza nonché ulteriori quattro Regioni (Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise). Il secondo bando sarà invece diretto al Centro-Nord, onde coprire tutto il Paese. Il programma prevede che l'hardware resti nei territori, mentre il software sia eliminato dai server e spostato sulla «nuvola». Altri progetti sono poi indirizzati ai distretti (cluster), con risorse più importanti per sostenere quelli già esistenti e più contenute per avviarne di nuovi.

Con riferimento alla scuola, il Ministro osserva che l'Amministrazione è ancora a carattere fortemente autorizzativo. Reputa invece preferibile una *policy* di obiettivi e valutazione dei risultati. A tal fine è indispensabile un riordino, che egli ha avviato a partire dalla copertura dei due dipartimenti finora scoperti. Circa le nomine effettuate, sottolinea la profonda esperienza specifica del nuovo capo dipartimento per la scuola, nonché l'elevata competenza del nuovo capo dipartimento per l'università, che proviene da un'esperienza europea di altissimo livello. A seguire, occorrerà ridefinire le direzioni generali, iniziando da quella per la ricerca il cui responsabile ha recentemente assunto l'incarico di segretario generale del Ministero dell'ambiente. In proposito, egli rivolge un ringraziamento al direttore generale uscente per il grande contributo offerto in questi anni e si augura che il nuovo incarico sia di stimolo per proficue sinergie fra i due Dicasteri, ad esempio con riguardo all'ottimizzazione energetica delle strutture edilizie universitarie.

Per quanto riguarda invece l'edilizia scolastica, egli richiama l'attenzione sul finanziamento disposto dal CIPE lo scorso mese di gennaio, pari a 550 milioni, di cui 450 destinati a migliorare la sicurezza degli edifici esistenti e 100 per la costruzione di nuove scuole. Egli riferisce altresì che sono in corso intese con enti come l'INAIL per investimenti nel settore. Si tratta di progetti importanti, su cui non mancherà di riferire al Parlamento in un'ottica di piena collaborazione. Sottolinea altresì l'urgenza di conseguire risparmi energetici anche negli edifici scolastici, realizzando un'attenta valutazione delle condizioni di partenza e di quelle finali. Ritiene quindi che il tema debba essere affrontato in una logica integrata fra sicurezza primaria, adeguamento antisismico e ottimizzazione energetica.

Circa l'accreditamento delle scuole, dà conto di recenti misure introdotte in provvedimenti governativi. Ricorda inoltre che l'analogo processo del percorso universitario è stato strutturato, dalla legge Ruberti, in quattro momenti: valutazione, *governance*, autonomia gestionale e finanziaria, autonomia di reclutamento. Dopo l'autonomia statutaria, quella finanziaria e quella di reclutamento, il processo sta per completarsi peraltro solo ora, con l'entrata in funzione dell'ANVUR. Occorre dunque avviare un analogo percorso per le scuole, con l'apposizione di adeguate risorse.

Un'altra esigenza fondamentale per la scuola, prosegue il Ministro, è la formazione del personale docente, sia iniziale che permanente. A fronte dei rapidi mutamenti della società, serve infatti che gli educatori siano adeguatamente preparati per affrontare con successo le nuove sfide. In tale ottica, lancia la proposta di un ampio momento di confronto con il mondo della scuola sul modello degli «stati generali» già svolti, che possa essere un'occasione di dialogo e partecipazione importante.

Egli registra poi con rammarico la debolezza dell'istruzione e formazione professionale in Italia, nonostante che in passato sia stata al contrario un elemento di forza del nostro Paese. Occorre dunque non solo migliorare l'orientamento sui suoi contenuti, ma anche ripensarne l'articolazione rafforzando la parte pratica di laboratorio e tirocinio. L'eccessiva licealizzazione ha infatti depauperato il segmento delle sue specificità, a danno sia degli studenti sia del Paese nel suo complesso. Ritiene peraltro che gli istituti tecnici superiori debbano essere autonomi rispetto all'università.

Dà conto infine di un progetto in corso con alcuni assessori comunali a favore delle aree a rischio, che egli si augura si possa trasformare presto in un progetto Paese con *policy* definite a livello nazionale.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Profumo per i numerosi e puntuali spunti offerti anche in sede di replica e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 368<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DE TONI (*IdV*) chiede che la Commissione calendarizzi un'audizione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con l'ENAC per acquisire informazioni sulla situazione degli aeroporti.

Il presidente GRILLO ricorda che, nel corso dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio e ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, il presidente dell'ENAC ha consegnato alla Commissione la sintesi di uno studio, realizzato da *One Works, KPMG* e *Nomisma* per conto dell'ENAC, sullo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) chiede che la Commissione acquisisca dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la versione integrale dello studio e che il Governo riferisca i propri intendimenti sul seguito da dare a tale ricerca, in termini di predisposizione del programma di sviluppo del sistema aeroportuale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a Presidente dell'Autorità portuale di Ravenna (n. 138)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO, in sostituzione del relatore Camber, illustra la proposta di nomina dell'ingegner Galliano Di Marco a Presidente dell'Au-

torità portuale di Ravenna, dando conto dell'*iter* procedurale che ha portato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad avanzare la candidatura e del *curriculum* del candidato.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore STIFFONI (LNP) dichiara l'astensione del gruppo della Lega Nord Padania, in quanto il curriculum allegato agli atti non è sufficiente per comprendere se realmente il candidato presenti le qualità necessarie per assumere la carica in esame.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, poiché l'iter illustrato dal Presidente si è svolto nel rispetto della normativa applicabile e il candidato presenta i requisiti previsti dalla legge n. 84 del 1994. Ritiene tuttavia che tale normativa potrebbe essere oggetto di riconsiderazione in futuro, al fine di rendere più stringenti i requisiti da essa richiesti.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dichiara che non parteciperà al voto, poiché ritiene necessario effettuare una valutazione complessiva sulle modalità attraverso le quali vengono effettuate le nomine presso enti pubblici. Ritiene dunque opportuno che il Governo chiarisca le modalità di selezione tra i *curricula* dei soggetti componenti le terne, con particolare riferimento al procedimento di individuazione del nuovo Presidente dell'Autorità portuale di Messina, attualmente in corso.

Il presidente GRILLO assicura che si procederà a sollecitare al Governo le informazioni richieste dal senatore Milana.

Il senatore DE TONI (*IdV*) dichiara l'astensione del gruppo dell'Italia dei Valori.

Il senatore GALLO (*PdL*) dichiara il voto favorevole del gruppo del Popolo delle Libertà.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto della proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI (*PdL*), BUTTI (*PdL*), DE TONI (*IdV*), Marco FILIPPI (*PD*), FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), GALLO (*PdL*), GRILLO (*PdL*), LADU (*PdL*), MAGISTRELLI (*PD*), MORRI (*PD*), RANUCCI (*PD*), Giancarlo SERA-FINI (*PdL*), SIRCANA (*PD*), STIFFONI (*LNP*), TOFANI (*PdL*) e VI-MERCATI (*PD*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli e 2 astenuti.

La seduta termina alle ore 9,20.

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 282ª Seduta

# Presidenza del Presidente GIULIANO

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, dà conto di una bozza di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

A giudizio del senatore CASTRO (*PdL*), la formulazione è assai equilibrata e prudentemente non contiene riferimenti alla materia delle tariffe professionali, sulle quali nella propria illustrazione il Presidente relatore aveva pur giustamente appuntato le proprie perplessità. Assai apprezzabile è inoltre il passaggio riguardante l'opportunità che la regolamentazione dei trattamenti di lavoro del personale di cui all'articolo 37, comma 2, venga definita nel quadro della contrattazione collettiva, coerentemente con la finalità di prevenire fenomeni di *dumping* competitivo basati sulla compressione dei trattamenti stessi. Da ciò il voto favorevole del suo Gruppo.

Concorda il senatore ROILO (PD), il quale dà atto al Presidente relatore di aver operato una sintesi efficace ed equilibrata, che ha tenuto conto delle ottiche di tutti i Gruppi. Annuncia pertanto il voto favorevole della sua parte.

La senatrice CARLINO (*IdV*) sottolinea che il giudizio negativo del suo Gruppo sul disegno di legge. Le critiche si appuntano innanzitutto sull'articolo 37, comma 2, norma che ritiene lacunosa, se non inutile, e che andrebbe espunta dal testo. Forti perplessità riguardano inoltre l'articolo 9, e segnatamente il comma 5: in materia di tirocini professionali occorrerebbe infatti una competenza pratica minima necessaria per l'accesso alle professioni regolamentate. Al tirocinante andrebbe inoltre riconosciuto un compenso equo. Per queste ragioni, preannuncia voto contrario alla proposta di parere.

Il senatore MAZZATORTA (LNP), pur apprezzando lo sforzo del Presidente relatore, sottolinea la netta contrarietà del suo Gruppo nei confronti del provvedimento in sè, per ragioni sia di metodo che di merito. Nel suo complesso, il decreto-legge in conversione appare non convincente ed espressione di un Governo ispirato ad un modello di stato centralista, invasivo e fortemente burocratizzato. In particolare, egli avanza critiche sull'articolo 9, riguardante i tirocini professionali, che giudica inutile e dannoso, essendo riferito a tutte le professioni regolamentate, a dispetto della loro diversità. Il giudizio fortemente negativo nei confronti del provvedimento non può che dar luogo ad un voto contrario alla bozza di parere proposta dal relatore.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE relatore mette quindi ai voti la proposta di parere testé formulata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 19,25.

# PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge n. 3110, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività,

premesso che il provvedimento in esame nasce, come sottolineato dal Governo, con la finalità di immettere nella vita economica del Paese il dinamismo e la modernità necessaria, con effetti di crescita potenziale ed introducendo criteri di maggiore concorrenza ed elementi utili a stimolare l'economia;

valutato che, all'articolo 9, viene modificata la disciplina dei tirocini professionali, in modo tale che essi possano svolgersi sia presso l'università, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica, sia presso pubbliche amministrazioni, in un periodo successivo al corso di laurea:

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla modifica della disciplina dei tirocini professionali, si invita la Commissione di merito a espungere la lettera *a*) del comma 6 dell'articolo 9, ritenendo che vada comunque riconosciuta al tirocinante la corresponsione di un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto.

Con riferimento, poi, all'articolo 37, comma 2, che abroga la lettera b-bis) dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003, si auspica che la regolamentazione dei trattamenti di lavoro del personale sia definita nell'ambito della contrattazione collettiva in termini coerenti con la finalità di prevenire fenomeni di dumping competitivo basati sulla compressione dei trattamenti medesimi.

# IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE LAZIO

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 325<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente D'ALÌ

Intervengono il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

# IN SEDE REFERENTE

(3111) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/3111/1/13.

Il ministro CLINI esprime parere conforme a quello del Relatore sul predetto ordine del giorno ed esprime quindi parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Relatore al provvedimento.

Dopo che il Relatore ed il ministro Clini hanno invitato il senatore DELLA SETA (PD) al ritiro dell'emendamento 1.1, questi dichiara di ritirare il citato emendamento ribadendo le motivazioni della sua presentazione.

Previo parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo sull'emendamento 1.2, la senatrice MAZZUCONI (PD) ritira lo stesso emendamento.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.3 e favorevole sull'emendamento 1.4. Illustra quindi l'emendamento 1.200, riformulandolo nel testo 2, e l'emendamento 1.300.

Il ministro CLINI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, il Relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.11, 1.0.16, 1.0.17 e 1.0.18 e parere contrario sugli emendamenti 1.0.4, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.13, 1.0.14 e 1.0.15.

Il ministro CLINI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore DELLA SETA (PD) ritira gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.9.

Il senatore FERRANTE (PD) ritira l'emendamento 1.0.8

Il senatore CORONELLA (*PdL*) ritira l'emendamento 1.0.10 e dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.0.15.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) presenta una riformulazione dell'e-mendamento 2.1 (emendamento 2.1 (testo 2)). Dichiara quindi di ritirare tutti gli emendamenti all'articolo 2 a sua firma.

La senatrice MAZZUCONI (PD) ed il senatore NESSA (PdL) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 2.1 (testo 2).

Il senatore NESSA (PdL) ritira l'emendamento 2.4.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.5.

Il ministro CLINI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore DELLA SETA (PD) sottoscrive l'emendamento 3.5.

Il senatore ORSI (*PdL*) ritira l'emendamento 3.5, il cui contenuto ritiene possa confluire nell'emendamento 3.2.

Dopo un dibattito al quale prendono parte i senatori DELLA SETA (PD), ORSI (PdL) e FERRANTE (PD), la senatrice MAZZUCONI (PD) si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 3.2.

Il senatore FERRANTE (PD) ritira l'emendamento 3.6.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra l'emendamento 3.100 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e parere favorevole sull'emendamento 3.2 auspicandone una riformulazione. Riformula quindi l'emendamento 3.0.23 nel testo 2.

Il ministro CLINI esprime parere conforme a quello del Relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, invita la senatrice Gallone a ritirare l'emendamento 3.0.1.

Il sottosegretario FANELLI si associa all'invito del Relatore.

La senatrice GALLONE (*PdL*), dopo aver ribadito le ragioni della presentazione dell'emendamento, ritira lo stesso emendamento 3.0.1 e sottoscrive l'emendamento 3.0.3 (testo 2).

Il senatore ORSI (PdL) sottoscrive l'emendamento 3.0.4.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) ritira l'emendamento 3.0.19 e sottoscrive l'emendamento 3.0.35.

Il presidente D'ALÌ dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 (testo 2), 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.18 e 3.0.26.

Esprime avviso contrario sugli emendamenti 3.0.17, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.28, 3.0.31, 3.0.32, 3.0.33, 3.0.34.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.0.10 (testo 2), 3.0.11 a condizione che venga riformulato, 3.0.13, 3.0.20, 3.0.27, 3.0.29 e 3.0.30.

Si rimette al Governo sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.0.24 e 3.0.25.

Dopo un breve dibattito sugli emendamenti 3.0.35, 3.0.36 e 3.0.37, al quale prendono parte i senatori ORSI (*PdL*), FERRANTE (*PD*), DELLA SETA (*PD*), MAZZUCONI (*PD*) ed il sottosegretario FANELLI, il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, esprime parere favorevole anche su tali emendamenti nonché sugli emendamenti 3.0.38 e 3.0.40.

Il sottosegretario FANELLI esprime il medesimo avviso del Relatore ad eccezione dell'emendamento 3.0.13, sul quale esprime parere contrario, e dell'emendamento 3.0.20, che si riserva di approfondire. Esprime quindi avviso favorevole sugli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 3.0.8, suggerendone una riformulazione.

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.19, 3.0.28 e 3.0.31 e che l'emendamento 3.0.8 è stato

riformulato nel testo 2. Avverte quindi che è stato presentato l'emendamento 1.2000 e che l'emendamento 1.300 è stato ritirato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta notturna di oggi, già prevista per le ore 20,30, e la seduta di domani giovedì 16 febbraio 2012, prevista per le 8,30, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 17.

# ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3111

(al testo del decreto-legge)

#### G/3111/1/13

Vincenzo De Luca, Della Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Andria, Armato, Carloni, Incostante, Casson

«La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 3111,

# premesso che:

oramai è improcrastinabile, nel nostro Paese, una sempre più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

a tal proposito si evidenzia che la regione Campania è sempre più centro dei traffici malavitosi delle ecomafie. Questo drammatico quadro emerge dalla lettura del rapporto di Legambiente "Ecomafia 2011". Secondo il rapporto, la Campania detiene il triste primato di Regione con il più alto numero di reati ambientali: solo nel 2010, 3849 infrazioni accertate (il 12,5 per cento del totale nazionale), 4113 persone denunciate o arrestate (12 al giorno), 1216 sequestri. Un giro d'affari che arriva a 4 miliardi di euro, gestito da 80 clan (dei 290 totali). Clan che sempre più spesso si avvalgono della "collaborazione" dei colletti bianchi. Imprenditori e politici sono coinvolti in quella commistione "lecito illecito" di cui parla il procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, nell'introduzione al suddetto Rapporto: È evidente che anche le attività illecite svolte nella materia indicata sono di norma effettuate mediante società lecitamente e, talvolta, appositamente – costituite, che contemporaneamente operano sia nel rispetto sia in violazione della legge». Sono ben 139 le aziende nel settore dei rifiuti interessate da indagini di otto procure a livello regionale e 37 le aziende vincitrici di appalti o affidamenti diretti colpite da interdittiva antimafia;

entrando nello specifico, nel ciclo dei rifiuti, la Campania ha il 13 per cento dei reati accertati (786), 919 tra arresti e denunce, 348 sequestri;

è importante ricordare che nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania, la camorra «ha ostacolato la raccolta e, contemporaneamente, si è insinuata con le proprie proiezioni imprenditoriali nei meccanismi preposti alla soluzione del problema». Questo è quanto evidenziato dalla Direzione investigativa antimafia (DIA) nella relazione relativa al primo se-

mestre del 2011. In particolare, "lo smaltimento dei rifiuti tossici si realizza grazie alla collusione esistente tra camorra settori deviati della politica locale e mala imprenditori a"; l'elemento di rischio più evidente "è rappresentato dalla trasversalità delle organizzazioni, in generale dotate di strutture operative flessibili". L'organizzazione, scrive ancora la DIA, "continua a evidenziare un profilo complessivo estremamente fluido, caratterizzato dalla rapida ascesa di sodalizi criminali apparentemente consistenti, che subiscono, però, altrettanto veloci disgregazioni in ragione dell'azione di contrasto, della scarsa tenuta delle alleanze stabilite e dell'emersione di sempre nuove, aggressive, realtà";

la DIA lancia infine un allarme relativamente al fatto che le "tensioni violente dell'universo camorristico costituiscono una 'fisiopatologià' cronica di quel sistema criminale, che non accenna a sopirsi";

#### considerato che:

la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto è suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

#### ritenuto che:

in aggiunta alle discariche individuate, per dare una risposta concreta allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani e in modo da approntare, al contempo, una soluzione definitiva e duratura, si devono utilizzare, in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, le cave abbandonate e dismesse, con priorità per quelle acquisite dallo Stato, presenti nella regione Campania, così come individuate dal Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato con ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006 e pubblicata sul BURC n. 27 del 19 giugno 2006, nonché dal Piano di recupero ambientale del territorio della provincia di Caserta, articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3100 del 22 dicembre 2000, e successive modificazioni;

altresì, oltre alle misure emergenziali, anche l'inserimento dei delitti ambientali nel codice penale è una esigenza inderogabile per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il nostro Paese, al fine di una più incisiva lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela penale dell'ambiente;

# impegna il Governo:

ad intensificare, in attesa dell'approvazione della legge quadro sul ciclo integrato dei rifiuti, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati, la lotta alla criminalità organizzata, con una forte attenzione alle ecomafie, anche attraverso una efficace e concreta tutela legale dell'am-

biente, per il definitivo superamento del problema non solo in Campania, ma in tutto il Paese."

Art. 1.

# 1.1

Vincenzo De Luca, Della Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Andria, Armato, Carloni, Incostante, Casson

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 1.

(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito,con modificazioni, alla legge 24 gennaio 2011, n. 1 è sostituito dal seguente:
- "2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede in via di somma urgenza, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti le Province e gli enti locali interessati, ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. A tali fini, nel rispetto delle vigenti norme ambientali, è valutata la utilizzabilità delle aree di cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Presidente della regione procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, il Presidente della regione Campania esercita le funzioni già attribuite al sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23

maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui alle presenti disposizioni sono ridotti alla metà".

- 2. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 211, n. 1 è sostituito dal seguente:
- "2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti il Presidente della regione Campania provvede, in via di somma urgenza, d'intesa con i Comuni ove ricadono gli impianti, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge sono svolte dal Presidente della Regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della Regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità. Alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1. La procedure di attuazione degli interventi sono regolate mediante accordi di scopo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990, fra la regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti".
- 3. Gli atti posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010 conservano efficacia ove confermati dal Presidente della Regione e dagli accordi di scopo fra la Regione Campania ed i Comuni nei cui territori ricadono gli impianti".
- 4. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.
- 5. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.».

# 1.2

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, MONACO, DI GIOVAN PAOLO, VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, al comma 1-bis ivi richiamato, aggiungere in fine, il seguente periodo: «I rifiuti giacenti o stoccati presso gli STIR (provenienti dalla raccolta urbana) sono a tutti gli effetti rifiuti urbani e la rimozione e lo smaltimento degli stessi vengono effettuati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti urbani. Eventuali trattamenti non modificano la natura e la classificazione del rifiuto per quanto concerne l'origine urbana del medesimo.»

1.3

Vallardi, Cesarino Monti

Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1, aggiungere la seguente:

«d-bis) Al comma 7, sostituire le parole: "Il Governo promuove nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni." con le seguenti: "lo smaltimento in altre regioni di tali rifiuti può avvenire, esclusivamente, previa intesa con la singola Regione interessata.".

1.200

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la perdurante utilità, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi, diversi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPCC, previsti per legge che operano presso il ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è riconosciuta per un periodo non inferiore a tre anni dalla rispettiva scadenza del biennio previsto a legislazione vigente."

# 1.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

(Disposizioni in tema di perdurante utilità di organi che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Ai fini della indifferibile esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, la perdurante utilità, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi, diversi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPCC, previsti per legge che operano presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è riconosciuta per un periodo di tre anni dalla rispettiva scadenza del biennio previsto a legislazione vigente».

# 1.4

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

- «3-bis. All'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole "adotta entro il 12 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti "adotta entro il 31 dicembre 2012,";
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre, di ogni anno, a decorrere dal 2013, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati l'aggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti".
- 3-ter. Al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n 152, e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, predispone e presenta annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle».

-

# 1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

# 1.300

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della regione Campania si provvede, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, oltre che con eventuali crediti a riconoscersi alla regione Campania in dipendenza del trasferimento. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione».

1.0.1

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 182-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ov-

vero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,"».

1.0.2

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 183, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "in modo differenziato" sono inserite le seguenti: ", nonché manufatti compostabili certificati UNI EN 13432/2002."».

1.0.3

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni)

1. All'articolo 183, comma l, lettera *e*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "domestiche" sono inserite le seguenti parole: "e non domestiche"».

#### 1.0.4

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. l-bis.

(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 183, comma l, lettera *o*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "deposito" è inserita la seguente: "temporaneo"».

# 1.0.5

Ferrante, Della Seta, Pignedoli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "di biogas o di compostaggio", sono inserite le seguenti: "quando il digestato o il compost prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel quale caso rientrano. tra i materiali di cui alla lettera *t*) del comma 1"».

# 1.0.6

FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 185, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato"».

# 1.0.7

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

- 1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 le parole: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), e vegetali provenienti da paglia, sfalci e potature, comprese quelle da manutenzione del verde pubblico e privato, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura";
- 2. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad esclusione di quelli utilizzati per le finalità di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;"».

# 1.0.8

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

### «Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera *s*) è inserita la seguente:

«s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di aggreganti ottenuti dal riciclo di rifiuti da costruzione e demolizione aventi marcatura CE ai sensi del Regolamento CE 305/2011.

2. Le direttive di cui all'articolo 195, comma l, lettera s-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate entro 90 giorni dal-

l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281».

# 1.0.9

DELLA SETA, FERRANTE, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- 1. All'articolo 201, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione degli impianti, laddove questi ultimi siano di titolarità degli enti locali di riferimento";
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero completo, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera a), smaltimento, di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
- c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui gli impianti di smaltimento o recupero finale siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve essere garantito l'accesso per il conferimento agli impianti che si obbligano a mettere a disposizione in via prioritaria, a tariffe regolate e predeterminate, la potenzialità e capacità necessaria a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito"».

# 1.0.10

CORONELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

- 1. Ai fini dell'organizzazione territoriale e dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si applicano le norme di settore di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152.
- 2. All'articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011, al comma 34, alla fine del secondo periodo è aggiunta la seguente frase: "e l'organizzazione e la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui alla parte quarta del decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 152".
- 3. L'articolo 202 del decreto legislativo 8 aprile, n. 152 è sostituito dal seguente:
- "Art. 202. (Affidamento del servizio). 1. I Comuni dell'ambito o del bacino in forma associata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi e disposizioni comunitarie, ai sensi del comma 2, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia".
- 2. Il conferimento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani avviene:
- a) in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti;
- b) a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto del principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione dal servizio e che

al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento di capitale;

- c) in favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house», se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 2.000.000,00 euro annui.
- 3. I soggetti partecipanti alla gara di cui al comma 2 lettere *a*) e *b*), devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all'offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti, anche in virtù delle possibili entrate derivanti dalla valorizzazione delle diverse frazioni di rifiuto. Per i soggetti di cui al comma 2 lettera *c*), tale adempimento deve essere svolto prima della stipula dello specifico contratto di servizio, quale parte integrante dello stesso.
- 4. Nella valutazione delle proposte si terrà conto, in particolare, del peso che graverà sull'utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.
- 5. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio.
- 6. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sènsi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37-bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994.
- 7. Il personale che, alla data del 31 dicembre 2011 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende *ex* municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.
- 8. Nelle more della definizione degli Ambiti, di cui agli articoli 200 e 201 del presente decreto, o dei bacini di gara e comunque fino alla piena operatività degli stessi organismi, i Comuni affidano il servizio rifiuti in

forma singola o associata in regime di privativa ai sensi del comma 2 lettere a), b) e c) del presente articolo.

9. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori sia pubblici che privati assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, in particolare garantendo il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e le condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore sia in caso di affidamento comunale che per ambito. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

### 1.0.11

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)

- 1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:
- a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codici 200108 e 200302 del catalogo europeo dei rifiuti) da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 20020 l del catalogo europeo dei rifiuti);
- b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto è utilizzato sul medesimo territorio;
- c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre 72 ore nel. caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice 200108 del catalogo europeo dei rifiuti) e per oltre 7 giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 del catalogo europeo dei rifiuti);
- d) gli impianti di cui al presente comma sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

#### 1.0.12

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: "servizio pubblico" inserire le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in grado di attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso"».

# 1.0.13

Vincenzo De Luca, Della Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Andria, Armato, Carloni, Incostante, Casson

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

Il comma 5-quater dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 è cosi sostituito:

"5-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2013, con le modalità e le procedure introdotte dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nei comuni del territorio della regione Campania il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al ser-

vizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediate l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma l dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni"».

#### 1.0.14

Vincenzo De Luca, Della Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Andria, Armato, Carloni, Incostante, Casson

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del "Programma strategico per le compensazioni ambientali nella regione Campania", di cui all'accordo di programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiari età, i Comuni interessati sono individuati quali soggetti direttamente responsabili dell'attuazione degli interventi (soggetti attuatori). Agli stessi vanno trasferite le risorse finanziarie già stanziate dal decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, come ripartite in virtù degli accordi operativi già sottoscritti e successivamente rimodulati. I soggetti attuatori provvedono a realizzare gli interventi di compensazione programmati nel rispetto del decreto legislativo n. 163 del 2006 e salvo l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui compete un potere sostitutivo in caso di mancato avvio degli interventi stessi entro un anno dal trasferimento delle risorse».

#### 1.0.15

Vincenzo De Luca, Della Seta, Ferrante, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco, Andria, Armato, Carloni, Incostante, Casson, Coronella

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla legge regionale n. 4 del 2007, come modificata dall'articolo 1, comma 68, della legge regionale n. 2 del 2010, i

Comuni della regione Campania esercitano le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi compresa la riscossione delle relativa tariffa. È in facoltà dei Comuni esercitare le rispettive funzioni in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero di promuovere la conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 con gli enti istituzionali sovraordinati, per l'esercizio di funzioni d'interesse sovracomunale».

#### 1.0.16

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

#### «Art. 1-bis.

(Sostegno alla diffusione delle politiche di prevenzione e riciclaggio)

1. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "Il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Il 50 per cento"».

#### 1.0.17

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

(Soppressione del tetto massimo previsto per il tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti)

1. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole "e non superiore ad euro 0,01" e le parole "e non superiore ad euro 0,02582"».

# 1.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### «Art. 1-bis.

- 1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sostituire la rubrica con la seguente: "Termovalorizzatori di Acerra (NA) e Salerno".
- 2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 90 del 2008 è sostituito dal seguente: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 gennaio 1008 n. 3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 aprile 2008, n. 3669, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistribuzione nel comune di Salerno".
- 3. All'articolo 8-bis del decreto-legge n. 90 del 2008 le parole: "Santa Maria La Fossa (CE)" sono sostituite con le seguenti: "per quello previsto dal comma 1-bis dell'articolo 8". Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è sostituito dal seguente: "al fine di assicurare la compiuta ed urgente attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti è realizzato nel territorio del comune di Giugliano, conformante alla pianificazione regionale».

# 1.0.18

FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

# «Art. 1-bis.

- 1. All'articolo 39, comma 9 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012".
- 2. All'articolo 39, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite con le seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".

- 3. All'articolo 39, comma 9, lettera *b*), del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite con le seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno".
- 4. Dopo il comma 9 dell'articolo 39, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 è inserito il seguente:

"9-bis. Non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i relativi esercenti non necessitano di iscrizione da parte di chi li effettua all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nei limiti e verso i centri di cui al comma 9".».

Art. 2.

# **2.1** Fluttero

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). – 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al periodo successivo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, con decreto di natura non regolamentare adottato di concetto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le

competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, e nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 4 della Direttiva CE 17/6/2008 recepito dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono confermate le tipologie di sacchi esentate dal divieto così come definite al primo comma ed individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.

- 3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e destinati all'uso alimentare, devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Corepla e le associazioni dei produttori.
- 4. Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA, entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge istituiscono una apposita commissione tecnica, che entro i successivi 90 giorni si esprime in merito.
- 5. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.
- 6. Il termine di cui all'articolo 23 comma 21-novies della legge 3 agosto 2009 n. 102 è fissato al 31 luglio 2012 per consentire la vendita delle giacenze di sacchetti non conformi ai criteri di cui al precedente comma 1».

# 2.1 (testo 2)

Fluttero, Nessa, Mazzuconi

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). – 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al periodo successivo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, con decreto di natura non regolamentare adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione Europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, e nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'art.4 della Direttiva C.E. 17/6/2008 recepito dal D.lgs. 205/2010, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
- 3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Corepla e le associazioni dei produttori.
- 4. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981,

n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

# 2.2 Fluttero

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente). - 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al periodo successivo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi e di quelli impiegati per il confezionamento di prodotti freschi sfusi con il fine di garantirne la qualità e la sicurezza igienico sanitaria.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, con decreto di natura non regolamentare adottato di concetto dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adattarsi entro il 31 luglio 2012, e nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 4 della Direttiva CE 17/6/2008 recepito dal decreto legislativo n. 205 del 2010, sono confermate le tipologie di sacchi esentate dal divieto così come definite al primo comma ed individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori.
- 3. A decorrere dal 31 1 uglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500

euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione».

2.3 Cardiello

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi ai "requisiti essenziali" della Direttiva 94/62/CE come individuati nell'allegato II alla Direttiva in oggetto. A tal fine, il rispetto della norma armonizzata UNI EN 13432:2002 (versione pubblicata nella GUCE) per i sacchetti che debbano essere anche compostabili in quanto destinati alla raccolta dell'umido, ovvero di norme equivalenti – quali le norme ISO 17088 o 14855 – per i sacchetti che debbano essere biodegradabili, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, costituirà presunzione di conformità alla Direttiva stessa. La biodegradabilità è comunque richiesta anche per i sacchetti di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. Restano fermi gli obblighi di tutela e rispetto della salute umana e dell'ambiente e di non nocività per l'uomo; il rispetto di tali obblighi dovrà essere dimostrato mediante certificazioni rilasciate da organismi accreditati. In conformità al principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità a quanto sopra previsto al primo periodo. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accettata la violazione».

# 2.4

Nessa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 luglio 2012» con le seguenti: «31 luglio 2013».

# 2.5

Vallardi, Cesarino Monti, Boldi

Al comma 2, sostituire le parole: «rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi», con le seguenti: «a 40 micron per i sacchi per l'asporto, di qualunque materiale purché riutilizzabili e riciclabili, destinati all'uso alimentare e agli altri usi».

# 2.100

# IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee» con le seguenti: «dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

# 2.6

#### **FLUTTERO**

In fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente periodo: «Al fine di verificare la compatibilità ambientale dell'utilizzo di additivi finalizzati a conferire biodegradabilità ai polimeri non biodegradabili per la realizzazione di sacchi per asporto merci, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico dell'ISPRA, entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, istituiscono una apposita commissione tecnica, che entro i successivi 90 giorni si esprime in merito».

#### 2.7

# FLUTTERO

In fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente periodo: «Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e destinati all'uso alimentare, devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Corepla e le associazioni dei produttori».

# 2.8

#### FLUTTERO

In fine dell'articolo 2 aggiungere il seguente periodo:

«Il termine di cui all'articolo 23 comma 21-novies della legge 3 agosto 2009 n. 102 è fissato al 31 luglio 2012 per consentire la vendita delle giacenze di sacchetti non conformi ai criteri di cui al precedente comma 1».

Art. 3.

3.1

Di Nardo

Sopprimere l'articolo.

#### 3.800

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e disposizioni in materia di matrici materiali di riporto). 1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2, alla parte IV del predetto decreto legislativo anche con riferimento a quelli depositati nel tempo.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati storicamente per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in loco, all'interno dei quali possono trovarsi materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e rifiuti in generale, come, a titolo esemplificativo, scorie di fonderia, ceneri, materiali di demolizione e materiali terrosi.
- 3. Nel caso in cui il decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012 non sia emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le matrici materiali di riporto di cui al comma 1 sono considerate sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 4. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo" sono aggiunte le seguenti: ", materiali di riporto"».

### 3.2

## Mazzuconi

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b*) e *c*), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche ai materiali di riporto.
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei utilizzati storicamente per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche geologiche e stratigrafiche al terreno in posto, all'interno dei quali eventuali materiali estranei, quali residui di lavorazioni industriali e rifiuti in generale, non sono più distinguibili dalla matrice prevalente, né recuperabili in alcun modo, anche con il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.
- 3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le aree nelle quali siano state accertate dall'autorità giudiziaria attività di illecito smaltimento di rifiuti anche attraverso la miscelazione degli stessi con terre e rocce da scavo.
- 4. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti"».

### 3.100

# IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «si intendono» con le seguenti: «si interpretano».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo n. 205 del 2010).

### 3.3

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole: «si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo», aggiungere le seguenti: «come definiti, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 2 al decreto ministeriale n. 471 del 1999».

Conseguentemente in fine nell'articolo aggiungere il seguente comma: «2-bis. All'articolo 240, comma 1) lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola «suolo», sono aggiunte le parole: «, materiali di riporto».

# 3.4

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «come definiti, a titolo esemplificativo, nell'Allegato 2 al decreto ministeriale n. 471 del 1999».

# 3.5

Orsi, Della Seta

All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stabilisce con decreto le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono considerate come sottoprodotti. Nel caso in cui il decreto di cui al presente comma non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al periodo precedente le matrici materiali di importo sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

# 3.6

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 240, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola: "suolo", sono aggiunte le parole: "materiali di riporto,"».

### 3.0.1

GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di impianti alimentati a biomassa o di impianti fotovoltaici)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse o di impianti fotovoltaici situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali».

3.0.2

ZANETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Sovracanone idroelettrico riperimetrazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1º gennaio 2011 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 Kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in patte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato».

ZANETTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Sovracanone idroelettrico definizione grande derivazione)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione "grande derivazione" si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli le 2 della legge n. 925 del 1980"».

3.0.3 (testo 2)

ZANETTA, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

# «Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse le seguenti parole: "per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico"».

3.0.4

ZANETTA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto-legge n. 152 del 2006,e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero

ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.

- 2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNI EN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.
- 3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e a seguito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrino nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- 4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad auto certificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.».

### 3.0.5

Della Seta, Ferrante, Fluttero

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

- 1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole "nonché le strutture del compatto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco," sono inserite le seguenti: "il personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,".
- 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente: "5-bis. L'esclusione del personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, di cui al comma 5, si estende alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194

del 2009. Gli enti interessati che abbiano effettuato riduzioni di tale personale sono autorizzati al reintegro delle relative dotazioni organiche".

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi sttutturali di politica economica, di cui all'atticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.6

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

1. Per gli agenti di pubblica sicurezza di cui al comma 1107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la parificazione al Corpo Forestale dello Stato di cui al comma 36 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è estesa alle normative in materia di esclusione da rideterminazioni e limitazioni assunzionali dei contingenti di personale. Al relativo onere, valutato in 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.7

Della Seta, Ferrante

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la pianta organica di ogni Ente parco nazionale viene determinata sulla base di dati statistici omogenei studiati in modo da consentire lo svolgimento di tali funzioni fondamentali. La predisposi-

zione di questi elementi da patte di una Commissione mista formata da funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da un rappresentante per ogni Parco nazionale dove avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro i sei mesi successivi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla loro approvazione con provvedimento di natura non regolamentare. Decorso inutilmente tale termine, le amministrazioni degli Enti Parco nazionali possono provvedere autonomamente a definire i dati statistici. Sulla base dei dati statistici, comunque definiti, gli Enti Parco nazionali, entro i sei mesi successivi, provvedono alla determinazione delle piante organiche, soggette a controllo ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge ed all'invio al Ministero vigilante. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, per evitare la scopertura delle funzioni fondamentali previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, agli Enti Parco nazionali che abbiano ridefinito le piante organiche secondo tale procedura non si applicano rideterminazioni dei contingenti di personale in applicazione di leggi di finanza pubblica".».

3.0.8

Della Seta, Ferrante

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

## «Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

## 3.0.8 (testo 2)

Della Seta, Ferrante

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera *e*), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

3.0.9

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

- 1. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "94. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 89, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse proprie degli enti territoriali e le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni nei quindici giorni successivi all'evento calamitoso o per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."
- 2. Qualora le risorse statali o comunitarie trasferite agli enti territoriali per essere destinate ai lavori di messa in sicurezza di aree considerate a rischio naturale siano da essi impiegate nella realizzazione di altri interventi, non aventi carattere di somma urgenza né comunque finalizzati alla

salvaguardia della pubblica incolumità, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera di spesa, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di 20.000 euro e fino ad un massimo di 450.000 euro. Nei casi di cui al periodo precedente, l'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica. La sentenza di condanna passata in giudicato è trasmessa dalla segreteria della Sezione affinché, per gli effetti di cui all'articolo 63, comma 1, n. 5), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sia pubblicata in apposita sezione del sito internet della Corte dei conti. Ove risulti provato che l'effettiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza cui erano destinate le somme di cui al primo periodo del presente comma avrebbe evitato o diminuito la perdita di vite umane dovute agli eventi calamitosi effettivamente verificatisi, il condannato non è candidabile, per un periodo di quindici anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché di assessore comunale, provinciale o regionale, né assumere alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici.

3. Il comma 3, l'articolo 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario, nonché gli interventi di prevenzione di eventi calamitosi".».

### 3.0.10

Della Seta, Ferrante, Mazzuconi, Di Giovan Paolo, Vincenzo De Luca, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente patrimoniale o economico. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto

a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

# 3.0.10 (testo 2)

Della Seta, Ferrante, Mazzuconi, Di Giovan Paolo, Vincenzo De Luca, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto onerato è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

### 3.0.11

Orsi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Semplificazioni di carattere ambientale)

- 1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, In fine le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari.";

- *b*) all'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in fine, le parole "articolo 13" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12".
- 2. All'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 29 è sostituito dal seguente: "In alternativa a quanto previsto dai Commi precedenti, i comuni possono procedere all'affidamento del servizio pubblico nei modi previsti dalla normativa vigente e, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo".
- 3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n; 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"All'articolo 264, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

3.0.11 (testo 2)

Orsi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Semplificazioni di carattere ambientale)

- 1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, In fine le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari.";
- *b*) all'Allegato 1, parte B, punto 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in fine, le parole "articolo 13" sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12".
- 2. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo le parole: "servizio pubblico" inserire le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi

ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n; 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

"All'articolo 264, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell'ISPRA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"».

### 3.0.12

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Semplificazioni nella gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

- 1. Al fine della completa attuazione delle disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo l, comma 2, lettera *b)*, la parola "mensile" viene soppressa e sostituita con la parola "trimestrale". In fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Tale quantitativo è elevato a 3500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'Allegato I al decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185 e a 3500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo Allegato I.
- *b)* all'articolo 2, comma l, lettera *d)*, sono soppresse le parole da "effettuato" a "kg";
- c) all'articolo 8, dopo le parole "ed Integrazioni" aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 210, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni".

CORONELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di raccolta separata di pile e accumulatori portatili e di pile ed accumulatori industriali e per veicoli)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono infine inserite le seguenti parole: ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono infine inserite le seguenti parole ", riconoscendo ai Comuni il corrispettivo per gli oneri sopportati, oltre ad una percentuale minima del 20 per cento che comprende una percentuale non inferiore al venti cinque per cento della quotazione ufficiale del piombo"».

3.0.14

Mazzuconi

Dopo l'articolo 3, aggiungere:

# «Art. 3-bis.

(Consorzi laghi prealpini)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo

precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 ,maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costituzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

3.0.15

**FLERES** 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consorzi laghi prealpini)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"».

**3.0.16** Zanetta

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Consorzio laghi)

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. Il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso, e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e il Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le denominazioni Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini».

3.0.17

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Tracciabilità dei rifiuti)

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "la conservazione in ordine cronologico dei documenti indicati nel presente comma costituisce adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai fini e per gli effetti dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli imprenditori di cui al comma 9 devono effettuare il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi con le modalità previste dall'articolo 23, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52"."

3.0.18

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

### «Art. 3-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato. La situazione che si determina non comporta oneri a carico della finanza pubblica».

**FLUTTERO** 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Classificazione dei rifiuti)

- 1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 182-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppresse le parole "e dei rifiuti del loro trattamento".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente lettera: "g-bis) rifiuti derivanti dall'attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani"».

# 3.0.20

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Digestato non proveniente da rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), inserire la seguente:

"ff-bis) digestato da non rifiuto": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia».

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 183 e 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione del compost)

- 1. All'articolo 183, comma 1, lettera *ee*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente".
- 2. All'articolo 195, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome"».

### 3.0.22

Vallardi, Cesarino Monti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- «8-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 183, comma 1, lettera *ee)*, dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente";
  - b) all'articolo 195, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le regioni e le province autonome possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data dell'entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti

delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e le province autonome"».

3.0.23

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Misure in materia di sfalci, potature ambientali, oli usati e raccolta di volontariato)

- 1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".
- 2. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 155/2010 mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
- 3. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
- 4. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

- 5. All'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a*) *b*) e *c*), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
- 6. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

3.0.23 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Misure in materia di sfalci, potature ambientali, oli usati e raccolta di volontariato)

- 1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".
- 2. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 155/2010 mediante processi o metodi,

ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

- 3. Le biomasse vegetali di origine marina spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse e utilizzate, sempreché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia o per il riutilizzo a fini agricoli, in ogni caso nel rispetto delle norme tecniche di settore e mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
- 4. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".
- 5. All'articolo 216-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a*) *b*) e *c*), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
- 6. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
- "3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".
- 3-ter. Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso le piattaforme ecologiche autorizzate, per lo stoccaggio temporaneo di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. A tali beni non sia applica il codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e per essi viene istituito un apposito registro».

Vallardi, Cesarino Monti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- 1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".
- 2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".
- 3. Articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui alle al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a*) *b*) e *e*), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
- 4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione, a titolo non oneroso, con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sfalci e potature, di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati, nonché di misure per incrementare la raccolta differenziata)

- 1. All'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da: "nella selvicoltura" sino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: "o, ivi inclusi in tal caso quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato sempreché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-*bis*, per la produzione di energia da questa biomassa, in ogni caso mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana".
- 2. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G annesso al presente decreto legislativo, nei, testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".
- 3. Articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere *a) b)* e *c)*, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".
- 4. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
- "3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di oggetti o indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo previa convenzione con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smal-

timento, dei materiali residui. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

3.0.26

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, SANCIU, BOSCETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI, CASTIGLIONE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Movimentazione aziendale dei rifiuti)

1. All'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 9 inserire il seguente:

"9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi ricadenti nella disponibilità della medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dalla propria azienda alla società cooperativa di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

3.0.27

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Misure per gli acquisti verdi e per lo sviluppo del mercato dei materiali da riciclo e da recupero)

- 1. All'articolo 206, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato, sono soppresse le parole "dei rifiuti urbani".
- 2. All'articolo 206, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato, dopo la lettera *i*), è inserita la seguente:

"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto-legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, dal medesimo articolo 181, comma 1, lettera b), dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005 e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;".

3. All'articolo 195, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato, dopo la lettera s), è inserita la seguente:

"s-bis) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclo dei pneumatici fuori uso; rispondenti agli standard ed alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclo di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-ter e aventi marcatura CE ai sensi del Regolamento CE 305/2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;"».

### 3.0.28

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

- 1. All'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera i), sono soppresse le seguenti parole: "dei rifiuti urbani";

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b); che risultino conformi agli standard ed alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o di recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, dal medesimo articolo 181, comma 1, lettera b), dal citato decreto legislativo n. 151 del 2005 e dall'allegato E del presente decreto. Gli accordi ed i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere delle percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa;"».

# 3.0.29

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 208 e 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di garanzie finanziarie)

1. All'articolo 208, comma 11, lettera *g*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto in fine il seguente periodo:

"L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000;".

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione

a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

\_\_\_\_

# 3.0.30

**FLUTTERO** 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, alla fine della lettera *g*) è aggiunto il seguente periodo:

"L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) e del quaranta per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14000;".

2. Le riduzioni di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

#### 3.0.31

FLUTTERO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

## «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

- 1. All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
- "11-bis. All'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6.1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, come modificato, dopo il codice [150102] è aggiunto il seguente: [150106]».

**FLUTTERO** 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione". Al comma 2 del medesimo articolo, il periodo "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio" è soppresso.».

### 3.0.33

Ferrante, Della Seta, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Monaco

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi)

- 1. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma l, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai consorzi partecipano i recuperatori, compresi i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori. A tal fine, i consorzi provvedono ad adeguare i propri Statuti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, prevedendo la presenza nei propri consigli di amministrazione di un numero di rappresentanti dei recuperatori pari ad almeno un quinto del numero dei consiglieri di amministrazione".

b) al comma 2 è soppresso il seguente periodo: "Nei Consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio"."

3.0.34

**FLUTTERO** 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni)

- 1. Il comma 5 dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
- "5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100 comma 3 ed i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, detenuti sui mezzi della stessa azienda, ai fini della formazione di carichi utili nei limiti e condizioni definiti dal deposito temporaneo dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, luogo dove, in tal caso, si considerano prodotti. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie sono tenuti ad aderire al sistema Sistri ai sensi dell'articolo 188-ter, comma l, lettera f), anche in qualità di produttori di rifiuti speciali non pericolosi. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti ed all'iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 6 Giugno 1974 n. 298"».

Orsi, Fluttero

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti classificazione di tipologie di rifiuti)

- 1. L'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:
- "a) Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i criteri di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 oppure ai sensi del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni".
- 2. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

Della Seta, Ferrante, Vincenzo De Luca, Di Giovan Paolo, Mazzuconi, Monaco

Dopo l'artico 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)

1. All'Allegato D, della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al p.to 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more di una specifica Decisione Comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può - individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1 lettera e) del DLgs 205/2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

### 3.0.37

**FLUTTERO** 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di caratteristiche di pericolosità dei rifiuti)

All'Allegato D, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Se un rifiuto è identificato come pe-

ricoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato L Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche Hl, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell'emanazione di una specifica Decisione comunitaria, la caratteristica H14 viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'Accordo ADR per la classe 9 M6 e M7. Il Ministero dell'Ambiente può individuare le modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolosità con decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 205 del 2010. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente restano comunque esclusi dall'obbligo di determinazione della caratteristica di pericolosità H14 i rifiuti avviati a qualsiasi trattamento che non preveda contatto degli stessi con l'ambiente acquatico"».

3.0.38

Orsi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a Fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito web del Ministero deve essere indicato, con agglornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)

- 1. I proprietari di aree di parcheggio all'Interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di Ivi Installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.
- 2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la rIchiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea, tali decisioni, se negative, dovranno essere debita mente motivate.
- 3. Le opere di cui ai commi precedenti usufruiscono delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserita il seguente:

"1-bis. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzIone e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica del veicoli elettrici"».

# 3.0.39 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 3-bis.

(Misure per la dotazione negli edifici di installazioni per la mobilità sostenibile)

- 1. I proprietari di aree di parcheggio all'interno di edifici privati hanno il diritto a propria cura e spese di ivi installare infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e di svolgere tutti i lavori necessari all'installazione stessa anche nelle parti comuni senza necessità di apposita decisione dell'assemblea dei condomini.
- 2. Qualora un edificio sia dotato di aree di parcheggio di proprietà comune è sufficiente la richiesta di un solo comproprietario per iscrivere all'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini la richiesta di installazione di infrastrutture di ricarica all'interno dell'area condominiale. L'assemblea condominiale approva il progetto a maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. Tali decisioni, se negative, dovranno essere debitamente motivate.
- 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è inserito il seguente:
- "1-bis. Entro il 1º gennaio 2013 i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici"».

3.0.40

Orsi

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

### «Art. 3-bis.

(Misure riguardanti gestione di Enti vigilati dal Ministero dell'ambiente)

- 1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree na-

turali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.

2. Per quanto concerne gli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'articolo 6, comma 5, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato devono provvedere ad adeguare i propri statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti, si interpreta nel senso che essa si applica ai soli enti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'adeguamento dello statuto deve garantire un sistema di rotazione adeguato fra i soggetti diversi dallo Stato, appartenenti alla medesima tipologia, che, prima dell'entrata in vigore del citato articolo 6, comma 5, avevano titolo a designare i componenti degli organi anzidetti».

3.0.41

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

# «Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti gestione di Parchi e riserve marine)

- 1. All'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nel parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma l, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nel parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

5-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regIonali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione.

- b) Dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".
- 2. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: "marine" sono inserite le seguenti: "e le riserve marine"».

#### 3.0.41 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti la gestione di parchi e riserve marine)

All'articolo 2 della legge n. 394 del 1991, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine.

5-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

b) dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente: "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree di tutela regionale o locale comprese nel territorio del nuovo parco".

2. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: "marine" sono inserite le seguenti: "e le riserve marine"».

3.0.42

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Misure per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei centri urbani)

- 1. Lo sviluppo e la realizzazione di adeguate infrastrutture di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica è condizione necessaria per la diffusione dei veicoli a trazione elettrica.
- 2. Le società di distribuzione di energia elettrica di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed alla legge 23 agosto 2004 n. 239 realizzano ed installano, in sede pubblica, dispositivi di ricarica dei veIcoli a trazione elettrica dotati di apparato misuratore elettronico tele gestito.
- 3. Entro 120 giorni dal!'adozione della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentite le società di distribuzione, stabilisce le funzionalità minime, le caratteristiche tecniche nonché i criteri generali di programmazione relativi all'Installazione dei dispositivi di ricarica di cui al comma 1 e 2 per garantire il maggior grado di interoperabilità del servizio e consentire l'erogazione del servizio di ricarica a tutti gli utenti anche tenendo conto delle peculiarità e potenzialità del misuratore elettronico tele gestito.
- 4. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico sono remunerate secondo il meccanismo tariffarlo previsto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- 5. Sulla base di quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo i Comuni, le Province e le Regioni, sulla base di una proposta tecnica delle società di distribuzione, prevedono nel piani urbani del traffico, nei piani del traffico per la viabilità extra urbana di cui all'articolo 36 del decreto legisltivo 30 aprile 1992 n. 285 nonché nei Piani Urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000 n. 40, disposizioni relative alla pianificazione e realizzazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici con l'indicazione specifica delle possibili localizzazioni e del numero dei punti di ricarica con particolare riferimento alla predisposizione all'interno del punti di sosta urbani.
- 6. In attuazione dei piani di cui al comma precedente le amministrazioni competenti provvedono a stipulare apposita convenzione con le società di distribuzione dI energia elettrica competenti per territorio al fine dI concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'istallazione dei

punti di ricarica, tenendo conto delle funzionalità minime, delle caratteristiche tecniche nonché del criteri generali di programmazione definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

3.0.101

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di traffico acqueo-lagunare)

1. Al traffico acqueo-lagunare si applica la disciplina relativa alla regolamentazione della circolazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285».

3.0.300

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede, altresì, all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale"».

#### 3.0.600

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di salvaguardia della biodiversità marina)

- 1. A salvaguardia dell'ambiente marino e della biodiversità mediterranea, con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione della fauna ittica e della specie pregiata del tonno rosso, al fine di ripristinare un equilibrato rapporto di prelievo nel Mar Mediterraneo è assicurata alla pesca tradizionale del tonno rosso mediante sistema del palancaro e mediante tonnare fisse, in quanto pienamente compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente marino, una quota di riserva complessiva pari ad almeno il 25 per cento sull'assegnazione annuale, a partire dall'anno corrente, attribuita all'Italia in sede ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Per le medesime finalità, è attribuita una quota di riserva pari al massimo al 3 per cento, sulla dotazione annuale a partire dall'anno corrente, alla pesca sportiva.
- 2. Le quote risevate di cui al comma 1 non possono formare oggetto neppure in parte di cessioni ad altri comparti e possono essere incrementate mediante cessioni da altri comparti».

#### 3.0.700

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

#### «Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela ambientale delle isole minori)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.
- 2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta comunale sugli immobili.
- 3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:
  - a) la misura del contributo;
- b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi;
  - c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.
- 4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

# POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) 86ª Seduta

Presidenza del Presidente Mauro Maria MARINO

Orario dalle ore 8,45 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (n. COM (2011) 750 definitivo),

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo asilo e migrazione (n. COM (2011) 751 definitivo),

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo e migrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (n. COM (2011) 752 definitivo),

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo di sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (n. COM (2011) 753 definitivo):

osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2013-2017 (n. COM (2011) 880 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

## **COMMISSIONE STRAORDINARIA**

# per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 103<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'onorevole Franco Frattini, già Ministro degli affari esteri, sul tema Politica estera e diritti umani.

La seduta inizia alle ore 8.35.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'onorevole Franco Frattini, già Ministro degli affari esteri, sul tema Politica estera e diritti umani

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 14 febbraio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, nel ringraziare l'onorevole Frattini, ricorda che la seduta odierna, con la quale si chiude il ciclo dedicato al rapporto tra politica estera e diritti umani, è di particolare importanza in considerazione del fatto che l'alta personalità presente ha ricoperto la carica di Ministro degli affari esteri fino a pochissimo tempo fa.

L'onorevole Franco FRATTINI, nel ringraziare per l'opportunità offerta, sottolinea la priorità assegnata ai diritti umani nel periodo in cui ha svolto l'incarico di ministro degli esteri, tanto da aver guardato con estremo favore la costituzione di una Commissione per i diritti umani al Senato e di un sottocomitato della Commissione affari esteri alla Camera. Ricorda che all'inizio del suo mandato, nel 2008, ha promosso l'istituzione di un Osservatorio Governo-Parlamento sui diritti umani, osservatorio che è tuttora attivo. Negli anni scorsi la politica estera è stata dunque guidata dall'obiettivo di proteggere i diritti fondamentali delle persone, e ciò è accaduto seguendo alcune aree tematiche prioritarie, a partire da quella concernente i diritti dei minori, considerati in una pluralità di prospettive: sia sul versante dei minori coinvolti nelle situazioni di conflitto bellico, compreso l'argomento doloroso dei bambini soldato, sia sul versante dei minori colpiti dalle conseguenze dei conflitti, sia sul versante dei minori non accompagnati interessati da flussi migratori, con al centro la questione cruciale del ricongiungimento familiare. Quest'ultimo aspetto è stato seguito con particolare attenzione per la grande importanza umanitaria dei fenomeni migratori provenienti dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa. Il Ministero degli affari esteri ha seguito in questo senso situazioni specifiche; spesso i migranti sono vittime di spregiudicati trafficanti di uomini, veri e propri schiavisti, che hanno legami con la grande criminalità organizzata e organizzazioni terroristiche. Altri temi centrali di cui ci si è occupati negli anni scorsi hanno interessato i diritti delle donne, non solo per quanto riguarda l'attività di contrasto del traffico degli esseri umani di cui sono vittime in primo luogo proprio le donne, ma anche con riferimento al contrasto alle mutilazioni genitali femminili attraverso il coinvolgimento in primo luogo delle Nazioni Unite e specifiche iniziative internazionali. Questo indirizzo, che è stato attuato in stretto accordo con i paesi africani interessati, richiede ora al nostro Governo uno sforzo supplementare, che la Commissione diritti umani e più in generale il Parlamento sono nelle condizioni di domandare. Si dovrebbe riuscire a giungere entro la fine dell'anno alla presentazione ed alla approvazione di una risoluzione specifica da parte dell'Assemblea generale Onu, risoluzione che l'Italia potrebbe appoggiare come primo paese sponsor. Altro classico terreno di impegno italiano è rappresentato dalla pena di morte. Anche in questo caso la Commissione e il Parlamento potrebbero accertarsi che il Governo promuova ancora una volta la presentazione di una risoluzione Onu per la moratoria delle esecuzioni come primo passo verso l'abolizione, con l'obiettivo di aggiungere la firma di uno o più paesi. Per quanto riguarda la libertà religiosa, nonostante negli ultimi tempi si debba registrare sul tema un allentamento dell'attenzione da parte dell'Unione europea, l'impegno condotto dall'Italia ha portato negli anni scorsi ad inserire questo argomento tra quelli seguiti con particolare sensibilità da ogni rappresentanza dell'Unione presso paesi terzi, soluzione, questa, che ha dato ottimi risultati. Va da ultimo ricordata una iniziativa specifica che ha riguardato il campo di Ashraf in Iraq, e che ha consentito di portare in Italia un primo gruppo di persone, grazie alla preziosa collaborazione della Regione Lazio e delle autorità irachene, riuscendo anche a trovare loro un lavoro: sarebbe bene che questo primo gruppo non restasse un caso isolato.

Intervengono quindi i senatori LIVI BACCI (PD) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e formulare domande.

A tutti risponde l'onorevole Franco FRATTINI.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando per la partecipazione alla seduta e al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per le questioni regionali

Mercoledì 15 febbraio 2012

#### Plenaria

Presidenza del Vice Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Variazione nella composizione della Commissione

Mario PEPE, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, in data 9 febbraio 2012, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Teresa Bellanova, in sostituzione del deputato Anna Margherita Miotto, dimissionaria.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle Commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

Testo unificato C. 3466 e abb.

Parere alla I Commissione della Camera (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, volto ad introdurre misure tese a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali. Rileva che l'articolo 1 modifica l'arti-

colo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di statuti comunali e provinciali, prevedendo che sia garantito il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli comunali e provinciali. Segnala che l'articolo 2 reca norme in materia di parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali apportando puntuali modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in particolare, si dispone che le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. Evidenzia che nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Precisa che nei predetti comuni ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Fa notare che sono previste apposite verifiche che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, sia rispettata la suddetta previsione. Rileva che l'articolo 2-bis, in materia di accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali, prevede norme volte alla promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti. Osserva che l'articolo 2-ter reca disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale, stabilendo che i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini. Sottolinea che l'articolo 3 reca modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di pari opportunità, stabilendo che l'atto di nomina della commissione di concorso è inviato al consigliere di parità nazionale ovvero regionale che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni sulle pari opportunità, diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni e in caso di inottemperanza alla diffida propone ricorso.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011

#### S. 3129, approvato dalla Camera

Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Paola PELINO (PdL), relatore, riferisce sul provvedimento in esame, che reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. In ordine ai profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; il comma 6 prevede che, per i decreti legislativi emanati al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie in materie di competenza legislativa regionale, valgano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, che dispone un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle Regioni; il comma 8 prevede l'obbligo per il Ministro per le politiche europee di trasmettere un'informativa periodica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Evidenzia che l'articolo 2 detta i principi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie, mentre l'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame: gli schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza Stato-regioni e al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali qualora la relativa disciplina riguardi i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o altre materie di interesse delle regioni. Sottolinea che l'articolo 6 dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie animali e vegetali autoctone. Osserva che l'articolo 7 reca la delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Si sofferma sull'articolo 11, che reca modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, nonché sull'articolo 12, che dispone l'attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Riferisce sull'articolo 18, che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Segnala l'articolo 19, recante la delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari; sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Rileva che l'articolo 21 modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore. Segnala che il provvedimento preannunciato dal Governo in materia di semplificazioni incide su diversi profili di competenza regionale; a tal proposito ravvisa l'opportunità che la Commissione svolga una serie di audizioni di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

Allegato 1

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle Commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni (Testo unificato C. 3466 e abb.)

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3466 e abb., recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle Commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

rilevato che l'articolato incide prevalentemente sulla materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», che l'articolo 117, comma secondo, lett. p) ascrive alla competenza esclusiva dello Stato;

evidenziato che la materia elettorale regionale è attribuita, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente e la disciplina del sistema di elezione del consiglio, della giunta e del presidente compete alla legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la riserva della piena competenza legislativa regionale in ordine alle specifiche modalità attraverso cui perseguire l'obiettivo della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive, anche in relazione all'ipotesi di nullità delle liste e dei cosiddetti listini collegati che non presentino i requisiti previsti.

Allegato 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011. (S. 3129, approvato dalla Camera)

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge S. 3129, approvato dalla Camera e in corso di esame presso la 14<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011, su cui la Commissione ha espresso parere alla XIV Commissione della Camera in data 12 ottobre 2011,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) siano introdotte misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea;
- 2) sia previsto, all'articolo 19, comma 3, che i decreti legislativi attuativi della delega per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari siano adottati previo parere della Conferenza unificata.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 15 febbraio 2012

#### Plenaria

Presidenza del Presidente Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,35.

#### SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione, a decorrere dal 14 febbraio 2012, in sostituzione del deputato Massimiliano Fedriga, l'on. Matteo Bragantini.

Indagine conoscitiva sulla consistenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e privati:

Audizione del Direttore e di rappresentanti degli organi statutari dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sono presenti all'odierna audizione il dottor Massimo Muzzin, direttore dell'Enpap, la dottoressa Daniela Petrolo, vicepresidente e componente del consiglio di amministrazione, nonché altri componenti del c.d.a., rappresentanti del Consiglio di indirizzo generale e il Presidente del collegio dei sindaci, dottor Riccardo Pavan.

I deputati Carmen MOTTA e Antonino LO PRESTI (*PdL*), svolgono brevi interventi sui lavori della Commissione, ai quali replica il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*.

Il dottor Massimo MUZZIN, direttore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), e i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, Carmen MOTTA (*PD*), Giuliano CAZZOLA (*PdL*), Antonino LO PRESTI (*PdL*), Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), e Giulio SANTAGATA (*PD*).

Replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Massimo MUZZIN, direttore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, congeda il direttore dell'ENPAP, dottor Massimo Muzzin, e la *vicepresidente*, dottoressa Daniela Petrolo, che ringrazia per la partecipazione all'odierna seduta, e introduce il *presidente del collegio dei sindaci dell'ENPAP*, dottor Riccardo Pavan.

Il dottor Riccardo PAVAN, presidente del collegio dei sindaci dell'ENPAP, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Intervengono nuovamente per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Giorgio JANNONE, *presidente*, e il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), ai quali replica il dottor Riccardo PAVAN, *presidente del collegio dei sindaci dell'ENPAP*.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare il dottor Riccardo Pavan, *presidente del collegio dei sindaci dell'Enpap*, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che l'elenco completo della documentazione consegnata alla Commissione sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico. Avverte altresì che tale documentazione è a disposizione dei componenti della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE** per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 15 febbraio 2012

#### Plenaria

# Presidenza del Presidente Enrico LA LOGGIA

Intervengono, il presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno.

La seduta inizia alle ore 14,05.

#### **AUDIZIONI**

Audizione del Sindaco di Roma Capitale, Gianni Alemanno, del Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, e del Presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425)

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e conclusione)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione

Renata POLVERINI, presidente della Regione Lazio, e Nicola ZIN-GARETTI, presidente della Provincia di Roma, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e Paolo FRANCO (*LNP*), e i deputati Marco CAUSI (*PD*), Maurizio LEO (*PdL*) e Marco MARSILIO (*PdL*).

Renata POLVERINI, presidente della Regione Lazio, e Nicola ZIN-GARETTI, presidente della Provincia di Roma, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,10.

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio LEO (*PdL*), Marco CAUSI (*PD*) e Marco MARSILIO (*PdL*) e il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*).

Gianni ALEMANNO, sindaco di Roma Capitale, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il Sindaco per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

# sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 15 febbraio 2012

# Plenaria 95<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottor Valentino Di Giacomo, architetto Giovanni Lo Fazio, maresciallo capo Giovanni Maceroni e avvocato Massimiliano Silvetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIANCARLO CASELLI, PROCURATORE DELLA REPUB-BLICA DI TORINO, E DEL DOTTOR RAFFAELE GUARINIELLO, SOSTITUTO PROCU-RATORE PRESSO IL MEDESIMO UFFICIO

Il presidente TOFANI, nel rivolgere un cordiale benvenuto al dottor Caselli e al dottor Guariniello, sottolinea la rilevanza dell'odierna audizione, che giunge all'indomani dell'importante sentenza del tribunale di Torino sulla vicenda dell'Eternit, sentenza che ripropone anche la drammaticità e la dimensione nazionale della problematica dell'amianto; nell'odierna seduta verrà approfondita la proposta di istituzione di una Procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro, tema di grande attualità, sul quale la Commissione si è già interrogata, introducendolo, nella terza relazione intermedia sull'attività svolta, come ipotesi da sottoporre all'attenzione del Governo. Per tali ragioni, la Commissione è interessata a conoscere la qualificata opinioni di magistrati che hanno sviluppato una importantissima esperienza nei processi per reati in materia di infortuni sul lavoro.

Il dottor CASELLI osserva preliminarmente che, anche in considerazione della carenza di risorse materiali ed umane che affligge il sistema giudiziario, l'organizzazione degli uffici rappresenta un mezzo essenziale per garantirne l'efficienza: una modalità organizzativa che ha prodotto notevoli risultati consiste nella distribuzione dei magistrati in *pool* specialistici, che assicurano le necessarie sinergie, l'uniformità dell'intervento nonché la possibilità di destinare risorse umane adeguate all'attività investigativa.

Dopo aver richiamato la sua personale esperienza di componente di quello che storicamente deve essere considerato il primo *pool* investigativo, nato presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Torino dopo l'assassino del giudice Coco da parte delle Brigate rosse, il dottor Caselli sottolinea che la specializzazione è un elemento fondamentale per il conseguimento di risultati positivi: alcuni ufficio professionali, nell'ambito dell'avvocatura, ne fanno una vera e propria ossessione, restringendo quanto più possibile l'ambito specialistico. In una Procura, questo livello di parcellizzazione è impossibile, ma indubbiamente la costituzione di un *pool* può produrre ottimi risultati, come si può evincere dall'esito dei processi Thyssen-Krupp ed Eternit, nonché dal cosiddetto processo Pirelli, meno noto ma di difficoltà ed importanza analoga a quella degli altri due.

Il dottor Caselli fa quindi presente che la normativa vigente, della quale è auspicabile una tempestiva modifica, impone al Capo dell'Ufficio di trasferire coattivamente i componenti dei gruppi specialistici che abbiano operato in essi da dieci anni. Del gruppo che fa capo al Procuratore Guariniello, dovranno essere presto trasferiti sei Procuratori su nove, alcuni dei quali sono stati applicati ai processi Thyssen ed Eternit. Vi è pertanto il rischio di disperdere esperienze importanti, rischio che deve essere scongiurato, in quanto suscettibile di produrre risultati molto negativi, rendendo più difficile la necessaria tutela di diritti fondamentali, quali la sicurezza e la salute. Consegna quindi alla Presidenza un documento della Procura della Repubblica di Torino, risalente allo scorso luglio, nel quale si argomenta la richiesta di un ripensamento della normativa vigente. Il documento è firmato da tutti i magistrati della Procura.

Un altro parametro di efficienza che supporta la proposta di una Procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro è costituito dalla centralizzazione: occorre infatti un motore per la raccolta e la fruizione dei dati nonché per la diffusione dei metodi di indagine più avanzati su tutto il territorio nazionale. I positivi risultati conseguiti a Torino dal gruppo «Tutela della sicurezza sul lavoro e del consumatore» potrebbero pertanto diventare un patrimonio diffuso in tutto il paese con l'istituzione della Procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro, di cui egli è un convinto sostenitore.

Il dottor GUARINIELLO ringrazia in primo luogo il Presidente Tofani e la Commissione tutta per l'opportunità offertagli di illustrare un progetto che può assicurare un beneficio certo per tutto il Paese. Consegna quindi alla Presidenza un documento sull'argomento oggetto dell'audizione odierna, del quale si accinge ad illustrare i punti salienti. La proposta di una Procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro nasce in relazione ad un quesito di fondo, sulla ragione dell'elevato numero di infortuni sul lavoro e di malattie professionali che si registrano in Italia. La risposta a tale interrogativo non riguarda la qualità della legislazione in materia, che è adeguata e migliore della pur efficace normativa varata negli anni Cinquanta. Il problema fondamentale riguarda la mancata applicazione della legge e la carenza dei controlli affidati agli organi di vigilanza ed alla Magistratura.

L'intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurezza sul lavoro è ancora largamente insoddisfacente: anche con riferimento alla sua personale esperienza, il dottor Guariniello fa presente che vi sono aree del paese in cui i processi in materia di sicurezza non si svolgono, ed altre situazioni in cui essi si svolgono con una lentezza tale che porta spesso alla prescrizione di reati anche molto gravi. Questa situazione produce conseguenze devastanti, diffondendo indifferenza verso la problematica della sicurezza ed un'inquietante impressione di impunità in chi danneggia i lavoratori e le imprese virtuose, che subiscono la concorrenza sleale di quanti violano la normativa vigente nella quasi certezza di non incorrere in alcun tipo di sanzione.

L'idea di una Procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro nasce da un'esperienza pluriennale ed è volta a delineare un'organizzazione giudiziaria innovativa nel campo della sicurezza del lavoro. Il precedente Ministro del lavoro si espresse in senso favorevole a tale proposta, parlando di una procura «esperta», cioè specializzata per fare fronte alle ipotesi di reato caratterizzate da maggiore complessità, ipotesi di reato di cui alcune Procure non sono in grado di occuparsi, non per cattiva volontà, ma per difetto di competenza specifica e per mancanza di esperienza pregressa sul campo. Ad esempio, in assenza di tali requisiti, anche la nomina di consulenti, che può rilevarsi essenziale per l'esito del processo, diventa estremamente difficoltosa.

L'istituzione di una procura nazionale – prosegue il dottor Guariniello – potrebbe consentire di conseguire alcune finalità. Nel documento consegnato alla Presidenza della Commissione ne sono indicate dieci, la prima delle quali consiste nella possibilità di affrontare con indagini incisive e rapide le grandi tragedie che continuano a verificarsi e garantire la presenza di pubblici ministeri esperti nei procedimenti penali; in secondo luogo sarebbe possibile non limitarsi ad operare in seguito a tragedie già

consumate, ma svolgere azioni sistematiche ed organiche di prevenzione in ordine ai problemi che maggiormente insidiano la sicurezza del lavoro in violazione delle norme vigenti penalmente sanzionate. Una terza finalità da perseguire consisterebbe nell'adozione di metodologie di indagine innovative, poiché le procedure abituali si sono rivelate ormai ampiamente superate. I processi Thyssen-Krupp ed Eternit hanno messo in luce la necessità di metodi più penetranti di indagine, che non si fermino all'accertamento della responsabilità dei livelli più bassi della gerarchia aziendale, ma vadano a fare chiarezza sui centri decisionali dove si definiscono le politiche anche per quanto riguarda la sicurezza. A questo scopo, si sono rivelati molto fruttuosi atti come la perquisizione, riferita anche ai computer e supporti informatici ovvero ai *server* accessibili dalle sedi aziendali. D'altra parte, sono proprio queste nuove metodologie di indagine che hanno condotto in alcuni casi a contestare il dolo eventuale.

Un altro punto essenziale riguarda la possibilità di estendere a tutto il territorio nazionale la ricerca dei tumori professionali. L'eziologia occupazionale dei tumori è rimasta a lungo misconosciuta: presso la Procura della Repubblica di Torino è stato creato un osservatorio sui tumori professionali per individuare casi che rimarrebbero altrimenti ignoti. Sono state prese in considerazione le patologie più note e su ogni caso refertato dai medici, l'osservatorio verifica la sussistenza dell'esposizione ad agenti patogeni. Sono stati analizzati 25.981 casi, riguardanti 1.629 aziende facenti capo a 264 comparti; sono risultati prevalenti i tumori vescicali -20.201 – ai quali si aggiungono 1.936 mesoteliomi pleurici, 169 mesoteliomi peritoniali, 576 tumori alle cavità nasali. All'esito degli accertamenti, su 25.981 casi, 15.673 sono risultati con esposizioni lavorative. Occorre altresì considerare che in varie Regioni sono istituiti i registri dei tumori e dei mesoteliomi che però, diversamente dall'osservatorio, si prefiggono finalità essenzialmente di studio. L'osservatorio persegue scopi diversi, ma non meno importanti, consistenti nell'individuazione di responsabilità - anche la vicenda Eternit si origina dall'attività dell'osservatorio -, nella garanzia del risarcimento alle famiglie delle vittime e nell'agevolazione della prevenzione. I casi segnalati, infatti, consentono spesso di individuare sedi insospettabili di esposizione ad agenti cancerogeni.

Un'altra finalità – prosegue il dottor Guariniello – riguarda le ripercussioni sull'esercizio del diritto di regresso da parte dell'INAIL. Come dimostra l'aumento delle denunce all'INAIL di casi di tumori professionali, l'esercizio generalizzato dell'azione di regresso, che consente all'ente assicuratore di recuperare risorse, può anche provocare l'effetto di incentivare le imprese a tutelare meglio la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, sia pure per finalità economiche.

È altresì evidente che l'estensione da Torino a tutto il territorio nazionale dell'esperienza dell'osservatorio potrebbe produrre risultati estremamente importanti.

L'istituzione della procura nazionale potrebbe inoltre porre rimedio all'attuale, fuorviante frammentazione delle indagini su situazioni analoghe, quando non identiche, che si verificano in diversi luoghi del territorio nazionale. Non è infatti infrequente il caso di malattie professionali che si verificano tra i lavoratori di aziende facenti capo alla medesima società e che non coinvolgono pertanto una sola zona. In questi casi, i differenti comportamenti delle Procure coinvolte comportano valutazioni eterogenee, per cui una stessa società che effettua la stessa lavorazione, con livelli di nocività analoghi in stabilimenti diversi, può subire un processo per iniziativa di una Procura, mentre un'altra può chiedere l'archiviazione, per gli stessi fatti.

Un'altra finalità che potrebbe essere perseguita riguarda l'apertura di nuovi scenari giudiziaria, finora inesplorati. Nei processi Thyssen-Krupp ed Eternit l'accusa mossa ai vertici dell'impresa non è stata soltanto quella tradizionale dei delitti di omicidio o lesione personale, ma ha puntato su altre ipotesi di reato, già previste dal Codice penale del 1930, ma mai contestate, quali l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e il disastro. Queste ipotesi di reato non sono state prese in considerazione in altri casi perché il loro accertamento è particolarmente complesso e richiede tecniche investigative sofisticate, quali possono essere assicurate soltanto da un'organizzazione adeguatamente dotata di risorse umane e materiali.

Una Procura nazionale potrebbe inoltre rappresentare un irrinunciabile punto di riferimento per i molteplici organi di vigilanza operanti in Italia. L'attuale pluralismo favorisce lo sviluppo di interpretazioni e applicazioni delle norme di sicurezza non sempre collimanti, con ricadute negative sia sui lavoratori sia sulle imprese. Anche gli organi di vigilanza previsti dall'articolo 13, comma 1-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, in applicazione delle disposizioni previste per alcune Amministrazioni, quali le Forze armate, le Forze di polizia i Vigili del fuoco ed altre realtà analoghe, recentemente istituiti, destano perplessità dal punto di vista della efficacia e della terzietà, trattandosi di servizi ispettivi che tendono ad identificarsi con il datore di lavoro.

L'esperienza torinese mostra inoltre l'utilità della riunione periodica tenuta dalla Procura con gli organismi di vigilanza, che consente di chiarire dubbi e promuovere la necessaria uniformità di comportamenti. Una Procura nazionale potrebbe svolgere questa proficua attività per tutti gli organi di vigilanza su tutto il territorio nazionale.

Sarebbe inoltre possibile porre fine all'attuale, larga disapplicazione del sistema di responsabilità amministrativa delle società introdotto dal decreto legislativo n. 81. Finora, la normativa in materia si è rilevata di difficile attuazione per la complessità degli accertamenti circa l'effettivo adempimento degli obblighi di sicurezza da parte delle imprese.

Un altro punto rilevante riguarda i rapporti tra le Procure e l'INAIL: l'articolo 61 del decreto legislativo n. 81 prescrive che in caso di esercizio dell'azione penale il pubblico ministero ne dia notizia all'Istituto, ai fini della costituzione di parte civile per l'esercizio dell'azione di regresso. Molte Procure disattendono questa norma, per difficoltà organizzative che potrebbero essere agevolmente superate in presenza di un organismo a carattere nazionale.

L'ultima finalità di una Procura nazionale potrebbe essere la semplificazione dei non sempre facili rapporti con le autorità giudiziarie degli altri Paesi, rapporti necessari nei casi di infortuni che si verifichino in stabilimenti posti alle dipendenze di una società multinazionale con sede all'estero. Come dimostra la vicenda Eternit, le risposte alle rogatorie internazionali giungono tardivamente e spesso non sono soddisfacenti. Occorre pertanto pensare ad una giustizia transnazionale, come peraltro viene delineata nell'articolo 86 del Trattato istitutivo dell'Unione europea: a questo livello, non vi è dubbio che una Procura nazionale potrebbe operare meglio e più efficacemente delle Procure locali.

In generale, prosegue il dottor Guariniello, occorre che la magistratura inquirente comprenda che i processi per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sono altrettanto importanti di quelli per criminalità organizzata o per terrorismo e, in alcuni casi, presentano maggiore complessità. L'ipotesi di istituire una Procura nazionale può avvalersi anche dell'esperienza di Paesi stranieri: il *pool de la santé* francese rappresenta un'iniziativa molto interessante, con la creazione di due tribunali, ai sensi dell'articolo 706.2 del Codice di procedura penale, con sede a Parigi e a Marsiglia, che hanno competenza su tutto il territorio nazionale per i reati in materia di salute e sicurezza di maggiore complessità. Altri interessanti suggerimenti sono contenuti nella proposta di legge dell'onorevole Fogliato che ha ad oggetto l'istituzione della Procura nazionale per la lotta ai crimini agro-alimentari.

In conclusione, occorre rilevare che l'istituzione di una Procura nazionale in materia di sicurezza del lavoro non comporterebbe oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ma potrebbe, al contrario, assicurare una razionalizzazione della spesa che deriverebbe dalla gestione uniforme e centralizzata dei processi.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Caselli ed il dottor Guariniello per l'ampia relazione e per il loro impegno pluridecennale sulle problematiche della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Il tema affrontato è estremamente rilevante, e la Commissione dovrà svolgere i necessari approfondimenti, senza escludere ulteriori interlocuzioni con i vertici della Procura di Torino. L'analisi svolta dal dottor Guariniello fa riferimento alla competenza delle Procure, che attualmente versano in situazione molto differenti, con diversi livelli di efficacia dell'azione giudiziaria e di capacità operativa, come la Commissione ha potuto verificare nel corso dei sopralluoghi effettuati in seguito al verificarsi di gravi infortuni sul lavoro. Quanto illustrato dal dottor Guariniello è largamente confermato dall'esperienza maturata nel corso dell'inchiesta parlamentare: egli ha illustrato una situazione riferita all'organizzazione degli uffici giudiziari che, per molti aspetti, si presenta con caratteristiche simili alle problematiche relative all'organizzazione ed al coordinamento delle strutture che concorrono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nell'ambito del sistema della prevenzione. Il confronto con altri Paesi europei ha consentito di verificare che se in Francia il tradizionale centralismo giustifica ed agevola una gestione verticistica del sistema di sicurezza, anche la Germania, paese ad ordinamento federale, si è incamminata, nello stesso ambito, lungo la strada della centralizzazione. La Commissione si chiede pertanto se il sistema di prevenzione e sicurezza italiano non debba essere globalmente riconsiderato ed ha pertanto promosso un'indagine sulla realtà delle diverse Regioni d'Italia per comprendere come ed in che misura sono state attuate le disposizioni in materia di coordinamento contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Emerge un quadro differenziato, nel quale le Regioni operano sulla base di impostazioni diverse così come sovente anche l'azione delle ASL di una stessa Regione si presenta notevolmente differenziata. Pertanto, le preoccupazioni del Procuratore Guariniello sulla eterogeneità e frammentazione dell'azione giudiziaria possono essere estese anche all'ambito amministrativo. Ferma restando l'osservanza delle norme costituzionali relative alle competenze delle Regioni, si avverte l'esigenza di introdurre un indirizzo uniforme per affrontare i temi della salute e della sicurezza. A questo scopo, la Commissione sta pensando di dare vita ad un momento di incontro aperto a tutti gli attori della sicurezza e della prevenzione, al quale si auspica la presenza del Capo dello Stato, che più volte ha incisivamente richiamato l'attenzione degli apparati pubblici sulla rilevanza di tali materie.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), nel ricordare che anche nel confronto con altri Stati europei l'Italia si mostra come il Paese che registra il maggior numero di attori pubblici operanti nell'ambito della sicurezza del lavoro ed il maggior numero di infortuni, si chiede come l'istituzione di una Procura nazionale possa interagire rispetto al problema dei diversi livelli di coordinamento previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, considerata la scarsa efficienza mostrata finora dal sistema. Indubbiamente, poi, le sentenze Thyssen-Krupp ed Eternit hanno mostrato l'efficacia della organizzazione della Procura di Torino, con particolare riferimento all'osservatorio per i tumori. Considerata la diffusione dell'Eternit nel settore edile, occorrerebbe tuttavia interrogarsi sulle possibili conseguenze dell'azione di un osservatorio per i tumori operante sull'intero territorio nazionale.

Il dottor GUARINIELLO fa presente che uno dei maggiori rischi in materia di ricerca sull'eziologia dei tumori è costituito dalla possibilità che si intraprendano strade incerte che conducono ad indagare su patologie non riconducibili all'esposizione professionale. Per questo profilo, un osservatorio nazionale consentirebbe di indirizzare l'attività della magistratura, sfoltirla e razionalizzarla, indagando solo su casi che poggino su presupposti scientifici attendibili.

Le decisioni riguardanti la Thyssen ed Eternit hanno modificato radicati convincimenti sull'assenza di ipotesi di reato per le malattie professionali. Analoga considerazione vale per il dolo eventuale, per l'accertamento del quale occorrono adeguate ricerche sulla politica aziendale della sicurezza, ricerche che nei casi richiamati, hanno prodotto effetti importanti.

Per quanto riguarda poi l'esigenza di coordinamento che rappresenta uno dei motivi ispiratori del decreto legislativo n. 81, occorre rilevare che una Procura nazionale potrebbe sopperire alle attuali carenze in questo campo e svolgere una funzione di stimolo rispetto alle diverse realtà regionali.

Il senatore NEROZZI (PD) osserva che il problema del coordinamento e della centralizzazione del sistema di prevenzione e sicurezza si sta ponendo con particolare urgenza poiché l'attuale difformità rischia di disincentivare anche l'adeguamento alle situazioni più virtuose.

Ritiene inoltre che la prescrizione dei reati in materia di sicurezza, richiamata dal dottor Guariniello, costituisca un segnale allarmante che richiede una riflessione rivolta anche ad approfondire le caratteristiche degli eventi infortunistici. A suo avviso, occorre rilevare come essi investano soprattutto specifici settori produttivi, come quello pirotecnico recentemente indagato dalla Commissione, ovvero interessino ambiti di lavoro estremamente parcellizzati a causa della proliferazione della pratica del subappalto, che costringe le piccole imprese ad abbassare i livelli di sicurezza per fare fronte ai costi. Vi è infine il settore agricolo, che registra la più alta percentuale di incidenti in rapporto ai livelli occupazionali. Connivenze e consociativismi di varia natura concorrono a perpetrare una situazione di impunità che spesso sfugge ai controlli. In questo contesto, le difficoltà delle piccole procure illustrate dal dottor Guariniello sono largamente comprensibili e si comprende che un processo di centralizzazione potrebbe rivelarsi estremamente proficuo, sia per la magistratura, sia per gli organi ispettivi.

In conclusione, il senatore Nerozzi segnala l'esigenza di assicurare uniformità di intervento e di giudizio in tutte le situazioni dove risultino rischi di esposizione a fattori patogeni, con particolare riferimento alla questione dell'amianto sulle navi militari, e raccomanda di procedere all'acquisizione dei dati sui casi di prescrizione segnalati dal dottor Guariniello.

Il senatore GRAMAZIO (*PdL*) ritiene che l'istituzione del registro dei tumori potrebbe produrre effetti molto positivi sulle inchieste giudiziarie, soprattutto in relazione ai profili eziologici. Per quanto riguarda il coordinamento tra i soggetti pubblici preposti alla vigilanza e alla prevenzione, occorre segnalare l'assenza di controlli incrociati, sintomo di una preoccupante mancanza di collegamento tra i diversi organi. A suo parere, la Procura nazionale potrebbe conseguire risultati soddisfacenti, a condizione che le sue competenze ed i suoi poteri siano fissati con precisione e che gli organici siano dotati di magistrati effettivamente competenti, evitando di dare vita a strutture pletoriche e pesanti.

Il senatore PARAVIA (*PdL*), dopo aver ringraziato gli intervenuti ed espresso un vivo apprezzamento per il loro impegno, osserva che la Commissione, sin dalle prossime sedute, dovrà approfondire attentamente l'i-

potesi di istituzione di una Procura nazionale. In particolare, a suo avviso, occorrerebbe valutare anche la possibilità di dare vita, in alternativa, ad una autorità garante della sicurezza del lavoro, considerato che non sempre la centralizzazione di un organo inquirente assicura uniformità dei comportamenti e omogeneità della giurisprudenza. Un'autorità nazionale, invece, potrebbe assumere, forse più e meglio di una Procura, i tratti di terzietà e specializzazione che sono stati al centro della discussione odierna.

La senatrice BUGNANO (*IdV*), dopo avere ricordato la sua esperienza di avvocato di parte civile nei processi Thyssen ed Eternit, si dichiara favorevole all'ipotesi di dare vita ad una procura nazionale in materia di infortuni sul lavoro che, a suo avviso, potrebbe agevolare l'opera di prevenzione e conferire maggiore celerità alle indagini, grazie ad un più elevato livello di specializzazione dei magistrati e alla possibilità di acquisire e valorizzare le esperienze ed i metodi investigativi più avanzati. Occorre altresì creare una cultura della sicurezza che possa agevolare l'apertura di nuovi scenari giudiziari, nei termini illustrati dal dottor Guariniello.

Replicando agli intervenuti il dottor GUARINIELLO dichiara di condividere la proposta del senatore Nerozzi, circa l'acquisizione di dati precisi sulla prescrizione: con questa motivazione, infatti, la Corte di cassazione ha annullato sentenze di merito su eventi di eccezionale gravità, con condanne significative. Se si pensa che processi costosi e faticosi possono avere un tale esito, appare senz'altro utile disporre di un quadro della situazione, per individuare i necessari rimedi.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Gramazio relativamente al registro dei tumori, occorre considerare che questi ultimi e il registro nazionale dei mesoteliomi producono pubblicazioni importanti sotto il profilo scientifico, ma prive di indicazioni utili per l'autorità giudiziaria, e spesso tardive. Nell'ottica del processo penale, la reazione dell'istituzione ad una segnalazione esterna deve essere immediata se vuole essere utile. Pertanto il sistema attuale dei registri dei tumori è funzionale per finalità di ricerca, ma non per la magistratura.

Nelle indagini sugli infortuni, dunque, la celerità è condizione imprescindibile di efficacia e dipende in larga misura dal livello di specializzazione del magistrato, che deve essere dotato pertanto di strumenti culturali ed operativi idonei.

L'ipotesi di dare vita ad una autorità garante è senza dubbio interessante, tuttavia occorre considerare che il pubblico ministero è un organo che dispone di poteri concreti di intervento, mentre le autorità amministrative indipendenti sono di regola caratterizzate da poteri più blandi ed operano per finalità diverse da quelle della magistratura.

Nel corso della discussione è stato fatto riferimento ai subappalti e ai rischi che caratterizzano soprattutto le piccole imprese. L'esperienza dei processi mette in luce che spesso, negli appalti, si verifica una sostanziale assenza della impresa principale, per cui le piccole imprese subappaltatrici

operano in condizioni di rischio e sono costrette a ridurre le tutele per fare fronte ai prezzi imposti loro dalle grandi imprese, che sono per molti versi le principali responsabili degli eventi infortunistici. La legislazione vigente in materia è del tutto soddisfacente, ma non viene adeguatamente applicata, mentre sarebbe necessario indagare sulla responsabilità della grande committenza, e non fermarsi a quella della piccola impresa, per svolgere un'opera efficace di contrasto agli infortuni sul lavoro.

Il dottor CASELLI osserva che, pur tenendo presenti i rischi derivanti da un'eccessiva centralizzazione, occorre considerare che gli infortuni sul lavoro costituiscono una grande questione nazionale, secondo il frequente monito del Presidente della Repubblica, e pertanto una centralizzazione adeguata può produrre effetti positivi. Rispetto all'ipotesi di un'autorità garante, l'istituzione di una Procura nazionale può produrre risultati più efficaci, considerati i poteri d'inchiesta e la possibilità di svolgere funzioni di coordinamento che la caratterizzerebbero. La diffusione di una cultura della sicurezza deve inoltre essere affiancata da un affinamento delle tecniche di indagine e, per questo aspetto, la Procura nazionale può svolgere un ruolo propulsivo, promuovendo la diffusione delle pratiche più virtuose e intervenendo sulle grandi inchieste per sostenere le Procure di dimensione più ridotta. D'altra parte, occorre tenere presente che il magistrato inquirente non scrive le sentenze e pertanto, resta impregiudicata l'autonomia dell'organo giudicante, che, nei diversi gradi di giudizio, può dare vita alla giurisprudenza eterogenea richiamata dal senatore Paravia.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) ritiene che occorrerebbe conoscere la realtà degli altri *partners* dell'Unione Europea e, in particolare, accertare se Procure nazionali in materia infortunistica siano state istituite in altri Paesi, e con quali risultati. Come è stato autorevolmente osservato da esponenti della stessa magistratura, l'attuale inefficienza del sistema giudiziario italiano costituisce il primo limite agli investimenti stranieri, per cui ogni modifica dell'ordinamento giudiziario deve puntare in primo luogo a migliorare le sue prestazioni.

Il dottor CASELLI fa presente che la questione da ultimo sollevata dal senatore Paravia riguarda essenzialmente il processo civile e, d'altra parte, gli organismi europei di valutazione dell'efficienza del sistema giudiziario non si sono espressi negativamente sulla realtà italiana, fermo restando che i tempi dei processi sono indubbiamente eccessivi. Al tempo stesso, è innegabile che alcune esperienze italiane abbiano costituito un modello per altri Paesi e, ad esempio, Eurojust si è ispirato all'esperienza della Procura nazionale antimafia.

Il dottor GUARINIELLO ricorda che la proposta di istituzione di una procura nazionale in materia di sicurezza del lavoro nasce dalla constatazione della attuale inefficienza del sistema giudiziario in relazione all'insoddisfacente livello di applicazione di una normativa che, come è noto,

trae la sua origine dalla disciplina europea ed è pertanto sostanzialmente uniforme in tutti i Paesi dell'Unione.

Il PRESIDENTE esprime un vivo apprezzamento per l'elevato livello del dibattito odierno e nel ringraziare gli intervenuti per la loro presenza e per il loro prezioso contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 17.

# **ERRATA CORRIGE**

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 573 di martedì 14 febbraio 2012, seduta n. 356 della Commissione affari costituzionali (1ª), alla pagina 35, al terzo capoverso, dopo le parole: «Conclude, riservandosi di avanzare una proposta di parere a seguito del dibattito» sono aggiunte le seguenti: «e proponendo di richiedere al Presidente del Senato una proroga del termine per concludere l'esame. La Commissione consente.».